

Modello di
organizzazione ai
sensi del decreto
legislativo n.
231/2001

www.raiffeisen.it



Raiffeisen Landesbank
Südtirol



SOMMARIO

Parte generale	5
<i>Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001</i>	<i>5</i>
La normativa di riferimento	5
I reati	5
La responsabilità amministrativa	6
L'esclusione della responsabilità	6
I requisiti minimi	7
I destinatari	7
<i>Il Modello di organizzazione</i>	<i>8</i>
Struttura del Modello di organizzazione	8
Contenuto del Modello di organizzazione	8
Definizione delle procedure interne	8
Variazione e adeguamento del Modello di organizzazione	9
Diffusione del Modello di organizzazione e formazione del personale	9
<i>L'Organismo di vigilanza</i>	<i>9</i>
Caratteristiche dell'Organismo di vigilanza	9
Nomina e revoca dell'Organismo di vigilanza	10
Attribuzioni e poteri dell'Organismo di vigilanza	11
Regolamento dell'Organismo di vigilanza	12
Obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di vigilanza	12
Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza	13
Verifica dell'efficacia del modello da parte dell'Organismo di Vigilanza	13
<i>Provvedimenti disciplinari</i>	<i>13</i>
Parte speciale	15
<i>Delitti contro la Pubblica Amministrazione</i>	<i>15</i>
Aree di rischio	18
Principi generali di comportamento	19
<i>Reati societari</i>	<i>20</i>
Aree di rischio	22
Principi generali di comportamento	23
<i>Delitti in relazione ad abusi di mercato</i>	<i>24</i>
Aree di rischio	24
Principi generali di comportamento	25
<i>Reati in violazione delle norme antinforturistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, sull'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro</i>	<i>25</i>
Aree di rischio	25
Principi generali di comportamento	26
<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i>	<i>26</i>
Aree di rischio	28
Principi generali di comportamento	28



<i>Reati transnazionali, associazione per delinquere ed associazione per delinquere di stampo mafioso</i>	29
Aree di rischio	29
Principi generali di comportamento	30
<i>Reati di riciclaggio, autoriciclaggio, ricettazione e impiego di denaro di provenienza illecita nonché con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</i>	30
Aree di rischio	31
Norme comportamentali generali	31
<i>Delitti di falsificazione di monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo nonché contraffazione, alterazione o uso di marchi, segni distintivi, ovvero di brevetti, modelli o disegni</i>	32
Aree di rischio	33
Principi generali di comportamento	33
<i>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</i> ..	34
Aree di rischio	34
Principi generali di comportamento	34
<i>Reati ambientali</i>	34
Aree di rischio	38
Principi generali di comportamento	38
<i>Delitti contro la personalità individuale</i>	39
Aree di rischio	40
Principi generali di comportamento	40
<i>Delitti contro l'industria e il commercio nonché violazione del diritto d'autore</i>	40
Aree di rischio	42
Principi generali di comportamento	42
<i>Reati afferenti le disposizioni di legge in materia di immigrazione</i>	43
Aree di rischio	43
Principi generali di comportamento	44
<i>Delitti in materia di razzismo e xenofobia</i>	44
Aree di rischio	45
Principi generali di comportamento	45
<i>Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati</i>	45
Aree di rischio	45
Principi generali di comportamento	45
<i>Reati tributari</i>	45
Aree di rischio	47
Principi generali di comportamento	47
<i>Contrabbando</i>	47
Aree di rischio	48
Principi generali di comportamento	48
<i>Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori</i>	48



Aree di rischio	49
Principi generali di comportamento	50
<i>Delitti contro il patrimonio culturale e riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali</i>	<i>50</i>
Aree di rischio	52
Principi generali di comportamento	52



Parte generale

Il presente documento costituisce il Modello di organizzazione della Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A. ai sensi del D.lgs. 231/2001. Esso individua le fattispecie di reati suscettibili di configurare la responsabilità amministrativa dell'ente e i principi comportamentali e le misure di mitigazione del rischio che la Banca attua al fine della prevenzione dei suddetti reati, come previsto dal D.Lgs. 231/2001. La Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A. reputa il presente Modello e i principi in esso contenuti necessari per la tutela della propria posizione e della propria immagine nonché del lavoro dei suoi dipendenti.

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001

La normativa di riferimento

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, di seguito detto per semplicità „decreto“, venne emanato in base alla delega legislativa contenuta nella Legge n. 300 del 29 settembre 2000 e regola, in applicazione di vari trattati comunitari ed internazionali, la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, società e consorzi.

Il decreto sancisce nell'ordinamento italiano la responsabilità amministrativa degli enti nel cui interesse o vantaggio sia stato commesso un determinato reato da un organo direttivo dello stesso. Diviene con ciò possibile perseguire penalmente gli enti che abbiano tratto vantaggio, diretto o indiretto, dalla commissione del reato. La responsabilità descritta si affianca a quella strettamente penale dell'autore del reato.

Il decreto prevede varie sanzioni, tra cui, accanto alle sanzioni pecuniarie, il divieto di attività, la revoca di licenze, autorizzazioni o concessioni, il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, la revoca di finanziamenti e contributi ed ogni altra sovvenzione, il divieto di fare pubblicità, il sequestro dei beni utilizzati per commettere il reato nonché la pubblicazione della sentenza.

La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche sussiste anche qualora non sia stato possibile individuare il colpevole o se il reato sia estinto per una causa diversa dall'amnistia. Essa sussiste inoltre anche per i reati commessi all'estero qualora la sede principale dell'ente sia in Italia e lo Stato straniero, nel cui territorio il reato sia stato commesso, non lo persegua.

I reati

I reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti sono:

- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico. (Art. 24 D.lgs. 231/2001)
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis D.lgs. 231/2001)
- Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter D.lgs. 231/2001)
- Concussione e corruzione (Art. 25 D.lgs. 231/2001)
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (Art. 25-bis D.lgs. 231/2001)
- Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1 D.lgs. 231/2001)
- Reati societari (Art. 25-ter D.lgs. 231/2001)
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (Art. 25-quater D.lgs. 231/2001)



- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1 D.lgs. 231/2001)
- Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies D.lgs. 231/2001)
- Abusi di mercato (Art. 25-sexies D.lgs. 231/2001)
- Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies D.lgs. 231/2001)
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 25-octies D.lgs. 231/2001)
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies D.lgs. 231/2001)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies D.lgs. 231/2001)
- Reati ambientali (Art. 25-undecies D.lgs. 231/2001)
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies D.lgs. 231/2001)
- Delitti in materia di razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies D.lgs. 231/2001)
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25 – quaterdecies D.lgs. 231/2001);
- Reati tributari (Art. 25 – quinquiesdecies D.lgs. 231/2001);
- Contrabbando (Art. 25 – sexiesdecies D.lgs. 231/2001);
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (Art. 25-ocites.1. D.lgs. 231/2001);
- Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies D.lgs. 231/01);
- Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevicies D.lgs. 231/01);

La responsabilità amministrativa

La responsabilità amministrativa degli enti per reati commessi nel loro vantaggio o interesse presuppone, ai sensi dell'art. 5 D.lgs. 231/01, che essi siano commessi da persone:

- che sono titolari della rappresentanza legale dell'ente, lo amministrano o gestiscono o siano a capo di un'unità organizzativa dotata di autonomia funzionale e finanziaria o che comunque risultino essere amministratori anche di fatto della società o ne controllino la maggioranza;
- siano direttamente sottoposte alle persone di cui sub a) o guidate da esse.

L'ente non risponde se le persone anzidette hanno agito esclusivamente per interesse personale o di soggetti terzi.

Mentre l'art. 5 del decreto dispone che la responsabilità amministrativa sussista se il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente, l'art. 25 ter limita detta responsabilità, nell'ambito dei reati societari, all'ipotesi di delitti commessi nell'interesse dell'ente.

L'esclusione della responsabilità

L'art. 6 del Decreto prevede un'esplicita causa di esclusione della punibilità per cui l'ente, nel caso di reati commessi da persone in posizione "apicali" (art. 5, comma. 1, lettera a) vada esente da pena qualora dimostri che:

- a) L'organo di amministrazione dell'ente, prima della commissione del reato, abbia approvato ed introdotto un modello organizzativo che appaia idoneo a impedire la commissione dei reati previsti nel Decreto;



- b) il compito di vigilare sull'effettività e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo di controllo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente e intenzionalmente il modello di organizzazione;
- d) l'organismo di controllo di cui alla lettera b) non abbia omesso la propria vigilanza o non l'abbia esercitata in maniera insufficiente.

Qualora invece il reato sia commesso da persone che siano gerarchicamente sottoposte o vigilate dalle persone suddette l'onere probatorio incombe al pubblico ministero, cioè sarà l'accusa a dover provare che la commissione di reati è stata resa possibile dalla violazione di obblighi di indirizzo o vigilanza da parte di queste.

Si ribadisce comunque che la responsabilità dell'ente rimane esclusa qualora questa abbia introdotto un idoneo modello organizzativo e l'abbia effettivamente implementato.

I requisiti minimi

I modelli di organizzazione di cui sopra devono rispondere a determinati requisiti minimi:

- a) individuazione delle singole aree di attività e delle funzioni nel cui ambito possano concretamente essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- b) previsione di specifici protocolli e modelli di azione tesi a regolamentare la formazione e l'attuazione delle decisioni in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuazione di modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di eventuali reati;
- d) introduzione di obblighi di informazione nei confronti dell'organismo di controllo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello di organizzazione;
- e) introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello di organizzazione.

Ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023 (recepimento della Direttiva (UE) n. 2019/2017 sulla tutela delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione - whistleblowing) e all' art. 6, comma 2-bis D.Lgs. 231/01 i modelli organizzativi devono inoltre prevedere canali di segnalazione interna, il divieto di discriminazione e un sistema disciplinare definito ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. e).

In riferimento alle suddette disposizioni di legge, la Banca ha definito e stabilito i principi, le procedure e le linee guida interne nel Regolamento sulla segnalazione delle violazioni ("Whistleblowing").

I destinatari

I destinatari del Modello di organizzazione, ai sensi dell'art. 5, c. 1 D.lgs. 231/2001, sono i soggetti in posizione apicale (sia gli amministratori di fatto che quelli nominati formalmente, Collegio Sindacale, Direttore Generale, quadri direttivi) nonché le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale (dipendenti o collaboratori). Le disposizioni del presente Modello si applicano anche a tutti gli altri dipendenti, collaboratori esterni, fornitori e consulenti esterni che agiscano in nome e per conto della Banca ovvero nell'interesse della stessa.



Il Modello di organizzazione

La Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A. ritiene l'introduzione e l'applicazione di un modello di organizzazione ai sensi del Decreto una misura sensata ed adeguata, al fine di sensibilizzare i dipendenti e le altre persone che intrattengono rapporti con la società a un comportamento corretto e trasparente e per evitare la commissione dei reati previsti dal Decreto.

Di conseguenza, il Consiglio di amministrazione, nella sua riunione dell'15.12.2014, ha deliberato l'adozione e l'applicazione di un modello di organizzazione e l'istituzione di un organo di vigilanza costituito in forma collegiale.

Struttura del Modello di organizzazione

Il Modello di organizzazione si compone di una Parte generale e di una Parte speciale. Nella Parte generale sono descritti i principi generali del Modello, la normativa di riferimento, i compiti dell'Organismo di vigilanza e le sanzioni disciplinari.

La Parte speciale elenca le varie categorie di reati indicate nel D.lgs. 231/2001 e definisce le aree di rischio che si presentano, con riferimento ai reati indicati, nell'ambito della Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige nonché i principi comportamentali che i destinatari sono tenuti ad osservare.

Contenuto del Modello di organizzazione

Il modello propone un sistema strutturato di processi interni e controllo che prevenano la commissione dei reati previsti nel Decreto.

In particolare vengono identificate le cosiddette aree sensibili, intendendo per esse i processi e le aree di attività in cui potrebbe essere commesso un reato di cui al D.lgs. 231/2001. In particolare, vengono elencate le singole aree di attività, con indicazione dei rispettivi rischi riguardanti eventuali atti illeciti; per ciascun'area vengono stabiliti principi generali di comportamento tesi alla prevenzione della commissione di reati. Viene introdotto, inoltre, un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello di organizzazione. In questo modo è possibile da un lato prevenire la commissione di fatti di reato, ma anche creare la consapevolezza nei singoli, che essi, in caso di violazione del modello ed avendo esposto l'ente a sanzioni potenzialmente perniciose, potranno a loro volta essere puniti. La funzione di controllo in merito al rispetto e all'efficacia del Modello è demandata all'Organismo di vigilanza e gli obblighi informativi nei confronti dello stesso vengono definiti nel Modello.

In tal modo si intende, da una parte, impedire che vengano commessi fatti di reato e, dall'altra, stimolare nei destinatari la consapevolezza che, in caso di violazione del Modello, essi potranno a loro volta essere puniti severamente ed esporre l'ente a sanzioni potenzialmente perniciose.

Definizione delle procedure interne

Attraverso la definizione e l'applicazione di procedure interne si intende impedire la commissione di reati ai sensi del Decreto. Tutte le procedure interne devono rispondere ai principi del presente Modello di organizzazione.

Dopo l'adozione del presente Modello di organizzazione, l'introduzione di nuove procedure e processi interni nonché il loro adeguamento o la loro modifica possono avvenire soltanto con delibera del consiglio d'amministrazione, sentito l'Organismo di vigilanza.

Tutti i processi sensibili devono rispettare i seguenti principi generali:



- garanzia della tracciabilità di tutti i documenti, di tutte le operazioni e procedure nonché delle persone coinvolte, anche ai fini di garantire processi decisionali trasparenti ed obiettivi;
- chiara definizione dei compiti e degli ambiti di competenza nonché separazione tra le funzioni di direzione e di controllo;
- selezione del personale tramite criteri obiettivi e logici;
- presenza di principi comportamentali idonei a garantire l'esercizio delle attività bancarie nel rispetto delle leggi e dei regolamenti interni, oltre che dell'integrità del patrimonio aziendale;
- chiara definizione dei poteri in merito all'utilizzo delle risorse finanziarie;
- archiviazione e conservazione degli atti riguardanti l'attività dell'impresa
- chiara e formalizzata attribuzione di poteri e responsabilità;
- il sistema delle deleghe e autorizzazioni deve essere adeguato all'organigramma dell'impresa; in caso di variazione dell'organizzazione aziendale è necessario provvedere all'opportuna modifica ovvero alla revoca delle deleghe e delle autorizzazioni esistenti.

Variatione e adeguamento del Modello di organizzazione

Il Consiglio di amministrazione, su proposta dell'Organismo di vigilanza, delibera le modifiche e gli adattamenti del Modello di organizzazione che si siano rese necessarie in seguito a modifiche legislative ovvero a cambiamenti nella struttura aziendale.

Diffusione del Modello di organizzazione e formazione del personale

La Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A. cura la diffusione del Modello di organizzazione e la sua effettiva conoscenza da parte di tutte le persone, che siano coinvolte nell'ambito di applicazione del modello.

L'informazione e la formazione del personale hanno luogo per mezzo dell'ufficio Personale in stretta collaborazione con l'Organismo di vigilanza. L'ufficio Personale cura l'organizzazione di corsi di formazione per i dipendenti, con particolare attenzione agli addetti delle aree sensibili.

I dipendenti vengono informati per iscritto dell'introduzione del Modello di organizzazione ovvero di eventuali modifiche e integrazioni allo stesso. Il Modello di organizzazione viene messo a disposizione mediante Lotus Notes. I dipendenti devono confermare per iscritto il ricevimento e la presa visione. I soggetti esterni (clienti, consulenti, fornitori) devono essere informati dell'adozione del Modello di organizzazione e dei suoi contenuti attraverso la pubblicazione sul sito internet.

I nuovi dipendenti sono da informare in merito all'applicazione del Modello di organizzazione.

L'Organismo di vigilanza

Come previsto dal D.lgs. 231/2001 (art. 6), il compito di vigilare sull'efficacia ed il rispetto del modello nonché di curare l'aggiornamento è affidato ad un organo dell'impresa che disponga di competenze autonome di iniziativa e controllo. Lo Statuto della Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto S.p.A. prevede che il Collegio sindacale assuma anche la funzione di Organismo di vigilanza ai sensi del D.lgs. 231/2001.

L'Organismo di vigilanza esercita un'attività continua di vigilanza in ordine al rispetto ed all'efficacia del modello e ne cura i necessari adattamenti.

Caratteristiche dell'Organismo di vigilanza

I membri dell'Organismo di vigilanza devono disporre delle conoscenze tecniche e specialistiche necessarie per lo svolgimento della propria attività; in particolare, devono essere garantite conoscenze



giuridiche specifiche (soprattutto in materia penale) nonché esperienza operativa in ambito ispettivo e consulenziale.

Oltre alle competenze professionali, i membri dell'Organismo di vigilanza devono rispondere ai requisiti di onorabilità e di indipendenza come richiesti ai rappresentanti della Banca. Al fine di garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo di vigilanza, questo deve essere distinto dalla struttura aziendale e disporre di un'adeguata dotazione finanziaria. Inoltre, i suoi membri non possono partecipare alla gestione della Banca.

Nomina e revoca dell'Organismo di vigilanza

La nomina, la sostituzione e la revoca dell'Organismo di vigilanza rientrano nelle competenze del Consiglio di amministrazione.

Ai sensi dell'Art. 6, comma 4 – bis, del D.lgs. 231/2001 ed ai sensi dell'art. 2403 c.c., nonché viste le loro competenze ed attribuzioni, particolarmente per quanto riguarda il rispetto delle norme di legge e dei principi di corretta amministrazione, si ritiene che i membri del Collegio sindacale siano i soggetti adatti ad assumere, oltre alle altre proprie competenze, anche quelle dei membri dell'Organismo di vigilanza.

Nomina

Ai sensi dello Statuto della Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A. (art. 25, comma 5), la nomina a membro dell'Organismo di vigilanza avviene automaticamente con l'accettazione della carica di Sindaco. I membri dell'Organismo di vigilanza devono rispondere ai requisiti oggettivi di professionalità nonché di onorabilità e di indipendenza. Il soggetto chiamato deve, inoltre, dichiarare per iscritto che non sussistono cause di incompatibilità con la carica.

Cause di incompatibilità

- Conflitti di interessi con la Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A. che possano limitare l'indipendenza nell'esercizio della funzione;
- partecipazioni dirette o indirette alla Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A. che siano idonee a garantire un'influenza determinante su di essa;
- avere nel biennio anteriore alla nomina (ai sensi dell'art. 7 della Legge regionale n. 1/2000) ricoperto posizioni rilevanti in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie;
- condanna definitiva del chiamato, anche da parte di autorità straniera, per i delitti previsti nel Decreto o per infrazioni alla deontologia professionale;
- condanna definitiva del chiamato che importi l'interdizione dai pubblici uffici o dagli uffici direttivi di imprese o persone giuridiche.

Revoca

La revoca dei membri dell'Organismo di vigilanza è disposta, in presenza di una giusta causa, con deliberazione del Consiglio di amministrazione. Si indicano di seguito possibili motivi che possono determinare la revoca dei membri:

- perdita dei presupposti di professionalità, onorabilità ed indipendenza;
- sopravvenire di una causa di incompatibilità;
- grave negligenza nell'esercizio della funzione;
- omesso o insufficiente esercizio dell'attività di vigilanza da parte dell'Organismo di vigilanza, che risulti da una sentenza passata in giudicato, in cui l'azienda sia stata condannata per uno dei delitti elencati nel Decreto;
- attribuzione ad un membro dell'Organismo di vigilanza di compiti e responsabilità aziendali che siano incompatibili con il principio di indipendenza dello stesso.



Attribuzioni e poteri dell'Organismo di vigilanza

L'Organismo di vigilanza ha il compito di verificare costantemente l'adeguatezza, l'efficacia, la funzionalità e il rispetto del Modello di organizzazione. In particolare, esso deve:

- elaborare un piano di controllo per l'attività di vigilanza;
- provvedere, in collaborazione con le funzioni competenti della Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A., al costante aggiornamento e alla rielaborazione del Modello di organizzazione nonché delle procedure di controllo e di monitoraggio interne, oltre che, ove necessario, sottoporre al Consiglio di amministrazione proposte di misure e modifiche idonee;
- effettuare verifiche e ispezioni tese ad accertare eventuali violazioni del Modello di organizzazione;
- analizzare le debolezze del Modello di organizzazione evidenziate dall'Internal Audit, dalla funzione di Compliance o direttamente dai responsabili dei processi tesi alla prevenzione dei reati o, in generale, da qualunque dipendente;
- mantenere un costante contatto con l'Internal Audit;
- garantire la costante rielaborazione e l'identificazione delle aree di rischio;
- garantire l'attuazione del piano delle verifiche;
- definire e promuovere misure adeguate per l'innalzamento del grado di conoscenza e di comprensione del Modello di organizzazione nonché per la sua diffusione, oltre che per la formazione e la sensibilizzazione dei dipendenti ai fini del rispetto dei principi contenuti nello stesso;
- raccogliere e analizzare informazioni e documenti riguardanti le violazioni del Modello di organizzazione da parte dei vari livelli organizzativi e reparti della Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige;
- mantenere i contatti e garantire i flussi informativi verso il Consiglio di amministrazione della Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A. (ad esempio tramite periodica informazione su rispetto e l'implementazione del Modello);
- verificare che le violazioni del Modello di organizzazione vengano effettivamente sanzionate in modo adeguato.

Ai fini dell'esercizio dei compiti attribuiti, all'Organismo di vigilanza è attribuito il potere di:

- accedere a tutti i documenti aziendali necessari per l'esercizio dei compiti assegnati;
- avvalersi, ogni qualvolta ciò sia necessario ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo e di supervisione ovvero per l'aggiornamento del Modello di organizzazione, della consulenza di esperti esterni dotati della necessaria qualificazione ovvero di dipendenti interni con competenze tecniche sufficienti in campo giuridico nonché in materia di internal audit e di organizzazione aziendale;
- richiedere informazioni, dati e risposte dai responsabili delle varie aree in tempo utile per permettere di verificare il rispetto delle disposizioni del D.lgs. 231/2001 e l'applicazione concreta del Modello di organizzazione da parte di singoli reparti.

I compiti e le competenze dell'Organismo di vigilanza, qui enumerati in termini generali, sono ulteriormente descritti, integrati e specificati nel regolamento dell'Organismo di vigilanza. Inoltre, con cadenza periodica e almeno una volta all'anno l'Organismo di vigilanza fa rapporto al Consiglio di amministrazione sull'attività svolta (controlli effettuati, eventuali adeguamenti del Modello di organizzazione, ecc.) e informa lo stesso su eventuali modifiche di legge nell'ambito della responsabilità amministrativa delle società. È prerogativa del Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale convocare in ogni momento l'organo di vigilanza per farsi relazionare sull'applicazione ed efficacia del modello o per ottenere informazioni su casi specifici. L'organo stesso può in ogni momento chiedere di essere sentito.

L'affidamento dei compiti di cui sopra all'Organismo di vigilanza e il corretto, continuo ed efficiente esercizio degli stessi sono presupposti imprescindibili al fine dell'esenzione dalla responsabilità.



L'Organismo di Vigilanza è tenuto, in caso di violazione del modello da parte di uno o più membri del Collegio Sindacale, ad informare immediatamente il Collegio stesso nonché il Consiglio di Amministrazione. Il consiglio d'amministrazione, compiute le necessarie indagini, prende le misure adeguate sentito il collegio sindacale. Lo stesso vale in caso di violazione del modello da parte di uno o più membri del Consiglio di amministrazione.

Regolamento dell'Organismo di vigilanza

L'Organismo di vigilanza svolge la propria funzione in piena autonomia e indipendenza, senza vincolo di subordinazione gerarchica.

Esso è un organo di controllo collegiale, composto di tre membri ed è nominato con deliberazione del Consiglio di amministrazione. Nella delibera, il Consiglio di amministrazione stabilisce altresì la durata dell'incarico. Ove sussista un grave motivo, l'Organismo di vigilanza può essere revocato in qualsiasi momento con deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Al fine di disciplinare la propria attività, l'Organismo di vigilanza si dota di un proprio regolamento che è redatto nel rispetto delle prescrizioni di cui sopra al paragrafo precedente nonché dei seguenti principi:

- le riunioni dell'Organismo di vigilanza si svolgono a cadenza regolare e almeno semestrale;
- la convocazione viene fatta dal Presidente con indicazione dell'ordine del giorno, almeno 5 giorni prima della seduta;
- in casi urgenti la convocazione può essere effettuata anche un giorno prima della riunione;
- la convocazione si intende comunque validamente effettuata qualora due membri dell'Organismo di vigilanza siano presenti;
- per ogni riunione dell'Organismo di vigilanza è redatto un verbale che, dopo essere approvato dallo stesso, viene archiviato.

Obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di vigilanza

L'Organismo di vigilanza deve essere informato di qualunque circostanza o evento che possa implicare la responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del Decreto. Devono pertanto essere segnalate all'Organismo di vigilanza le violazioni delle disposizioni contenute nel Modello di organizzazione, che possano configurare reati ai sensi del Decreto stesso.

La segnalazione da parte dei dipendenti deve avvenire in forma scritta, anche anonima, diretta al superiore diretto o direttamente allo stesso Organismo di vigilanza. L'Organismo di vigilanza tratterà in maniera riservata la segnalazione tenendo segreta l'identità del segnalante.

Tutte le informazioni e le segnalazioni pervenute devono essere conservate in un luogo sicuro per dieci anni garantendo che solo l'Organismo di vigilanza vi abbia accesso.

L'Organismo di vigilanza valuta le segnalazioni pervenute e può disporre l'audizione del segnalante e dell'incolpato. Ove l'Organismo di vigilanza decida di non procedere, deve motivare tale decisione per iscritto.

Oltre alle segnalazioni suddette devono essere trasmesse all'Organismo di vigilanza le seguenti informazioni:

- tutti i provvedimenti e comunicazioni delle autorità, da cui risultino indagini in relazione ai reati previsti dal Decreto, nei confronti di dipendenti dell'ente o terzi collegati con l'azienda;
- le richieste di assistenza in giudizio da parte di dirigenti e altri collaboratori, nei confronti dei quali sia in corso un procedimento giudiziario in relazione ai reati previsti dal decreto;
- le relazioni e le comunicazioni da parte dei responsabili di altre imprese o qualsiasi altro documento da cui risultino azioni o omissioni rilevanti in relazione al Decreto e al presente Modello di organizzazione;



- la documentazione riguardante i procedimenti disciplinari svolti e i provvedimenti disciplinari eventualmente irrogate ovvero l'archiviazione del procedimento.

Inoltre, l'Organismo di vigilanza deve essere informato in merito al sistema delle deleghe e dei poteri all'interno della società nonché sui relativi cambiamenti.

Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza

Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A. ha istituito un canale di segnalazione interna per la segnalazione di fatti illeciti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, di violazioni ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023 (whistleblowing) e di violazioni ai sensi della circolare 285. La gestione del canale di segnalazione è stata attribuita all'organismo di vigilanza con delibera del consiglio di amministrazione del 14.12.2015.

La Banca ha istituito una propria casella postale per la segnalazione di fatti illeciti e violazioni (whistleblowing). La casella postale si trova al 4. piano della sede della Banca. Le segnalazioni possono essere inserite direttamente nella casella delle lettere o inviate a mezzo posta al seguente indirizzo: Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A. Organismo di Vigilanza, Via Laurin 1, 39100 Bolzano. Alla segnalazione deve essere allegata una copia firmata di un documento d'identità. La notifica e la copia della carta d'identità devono essere inserite in due buste separate. Entrambe le buste devono essere chiuse in una terza busta sigillata ed etichettata come "Riservata all'attenzione dell'organo di vigilanza". In questo modo, l'identità del segnalante può essere protetta.

L'accesso ai mezzi di comunicazione di cui sopra spetta esclusivamente all'Organismo di vigilanza.

La segnalazione deve essere effettuata utilizzando l'apposito modulo. Il modulo sarà reso disponibile sul sito web della Banca e internamente nella banca dati Lotus Notes "Info Tafel für Mitarbeiter".

La segnalazione può avvenire anche in forma del tutto anonima, purché adeguatamente circostanziata.

È possibile richiedere in qualsiasi momento un incontro personale con l'organo di vigilanza attraverso i suddetti mezzi di comunicazione per segnalare una violazione ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023 ossia del D.Lgs. n. 231/2001

Per una descrizione dettagliata dei principi, delle procedure e delle linee guida stabilite dalla Banca in relazione alla segnalazione di reati e/o violazioni, si rimanda al regolamento whistleblowing.

Verifica dell'efficacia del modello da parte dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza esegue i propri controlli periodici sull'efficacia del modello secondo le modalità da esso stabilite.

A questo scopo esso verifica tutte le informazioni e segnalazioni pervenute relative ai fatti rilevanti, verificando l'efficacia delle misure adottate. L'organo verifica inoltre la conoscenza del modello da parte dei collaboratori.

L'organo di vigilanza riferisce per iscritto al Consiglio di Amministrazione sulle verifiche effettuate il quale decide in merito ad eventuali misure da adottare.



Uno dei presupposti fondamentali per un'effettiva implementazione del Modello di organizzazione è l'adozione di un sistema sanzionatorio e disciplinare che trovi applicazione in caso di violazione del Modello di organizzazione.

A tale riguardo, l'art. 6, comma 2, lett. e) e art. 6, comma 2-bis del Decreto prevede che i Modelli di organizzazione introducano un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello di organizzazione.

L'irrogazione di sanzioni disciplinari in caso di violazioni delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello di organizzazione avviene secondo il regolamento disciplinare stabilito dalla Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige e a norma delle disposizioni stabilite in merito ai procedimenti disciplinari. L'Organismo di vigilanza deve essere coinvolto nel procedimento. L'imposizione di sanzioni disciplinari avviene indipendentemente dall'eventuale rilevanza penale della condotta.

Il Modello di organizzazione fa riferimento alle sanzioni disciplinari previsti dal regolamento disciplinare. In particolare, si applicano le seguenti sanzioni disciplinari.

- **L'ammonizione orale o scritta** è prevista per violazioni delle prescrizioni del Modello di organizzazione (p. es. mancato rispetto di procedure o di norme di comportamento).
- **La sospensione dal servizio senza remunerazione** irrogata ove la condotta per la quale è prevista la pronuncia di un'ammonizione abbia causato un danno alla Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige ovvero un'obiettiva situazione di pericolo in relazione alle disposizioni del Decreto.
- **Il licenziamento per giusta causa** (senza preavviso) pronunciato ove la condotta del dipendente abbia violato palesemente le prescrizioni del Modello di organizzazione e si proceda nei confronti la Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A. per alcuno dei reati di cui al Decreto.

In caso di violazione delle disposizioni e norme di comportamento del Modello di organizzazione da parte dei membri del Consiglio di amministrazione o del Collegio sindacale è fatto obbligo all'Organismo di vigilanza di informare l'organo di cui la persona interessata fa parte, il quale deciderà in merito alle misure da adottarsi.

La mancata osservanza delle prescrizioni del Modello di organizzazione da parte di partner d'affari può determinare, ove il contratto lo preveda, la risoluzione del contratto stesso ovvero l'applicazione di altre sanzioni, salvo l'eventuale risarcimento di ogni danno.



Parte speciale

La parte speciale fornisce ai destinatari del presente Modello di organizzazione le indicazioni affinché vengano adottati principi di comportamento conformi alle prescrizioni di cui al Decreto 231/2001. In tale modo si intende prevenire la commissione dei reati ivi considerati nonché qualsiasi comportamento illecito.

Di seguito si riportano i potenziali reati associabili alle varie attività a rischio nonché i principi generali di comportamento

Integrazioni

In qualsiasi momento il Consiglio di amministrazione può apportare modifiche all'elenco delle aree di rischio, dopo aver sentito il parere dell'Organismo di vigilanza, il quale assume il compito di definire i presupposti e di indicare i provvedimenti adeguati.

Comportamento

Tutti i destinatari del Modello di organizzazione hanno l'obbligo di attenersi diligentemente a qualsiasi legge, decreto e regolamento attinente all'attività della Banca, oltre che al Codice Etico, allo Statuto e al presente Modello di organizzazione. Ai destinatari dei principi di comportamento è fatto espresso divieto di:

- commettere i reati riportati;
- compiere atti che, pur non realizzando di per sé stessi una delle violazioni indicate, possano potenzialmente condurre alla commissione di una tale infrazione.

Le indicazioni riportate nel presente documento rivestono carattere generale. Comunque possono esservi processi interni che dettano prescrizioni più accurate, nel qual caso vanno osservate le regole più stringenti.

Delitti contro la Pubblica Amministrazione

Il D.lgs. 231/2001 fa riferimento tra l'altro a varie forme di corruzione, peculato e di truffa e appropriazione indebita di contributi pubblici ai danni dello Stato.

In seguito e per migliore comprensione si elencano alcuni tipi di enti pubblici:

- Stato, Regioni, enti pubblici territoriali e locali e altri enti senza fine di lucro come ad esempio:
 - Camera dei Deputati, Senato, Ministeri, Regioni, Province e comuni;
 - Procura della Repubblica, Esercito e Forze dell'ordine (Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili urbani ecc.);
 - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, - Autorità Garante della protezione dei dati personali, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas;
 - Banca d'Italia, Consob, Isvap;
 - Agenzia delle Entrate, Autorità doganale, uffici del catasto e dei libri fondiari, altre pubbliche amministrazioni, aziende sanitarie, camere di commercio, industria e artigianato, scuole e altri enti scolastici;
 - ACI e consimili come ASI, CNEL, CNR, CONI, CRI, ENEA, ENPALS, ICE, INAIL, INPDAP, INPS, ISS, ISAE, ISTAT, IPZS e GSE;
 - Organi della Comunità Europea e pubbliche amministrazioni di altri Stati;

Vi sono anche imprese di diritto privato che sono regolate dalle norme qui trattate poiché esse svolgono una funzione di pubblico interesse, ad es.:



- Poste Italiane S.p.A., Rai – Radiotelevisione Italiana, Ferrovie dello Stato e altri enti di trasporto pubblico;
- Enel S.p.A., AE S.p.A., Eni S.p.A., Telecom Italia S.p.A. ecc.;

I reati possono essere commessi da pubblici ufficiali o da persone che siano incaricate dello svolgimento di un servizio pubblico. Sovente i reati possono altresì essere commessi da privati che siano in vario modo in contatto con gli enti in questione.

Secondo l'art. 357 c.p. è pubblico ufficiale una persona che esercita una funzione pubblica, legislativa, giudiziaria o amministrativa. Sono considerati pubblici ufficiali altresì coloro, la cui attività sia regolata da norme di diritto pubblico e si svolga nell'ambito della pubblica amministrazione, contribuendo alla formazione e manifestazione della volontà dell'amministrazione stessa oppure svolgendo poteri autoritativi o certificativi.

Sono Incaricati di pubblico servizio ai sensi dell'art. 358 c.p. che a qualunque titolo prestano un pubblico servizio. Si definisce servizio pubblico l'attività regolata come una funzione pubblica, ma priva dei relativi poteri.

Da entrambe le categorie vanno escluse le semplici attività materiali.

Per funzione pubblica s'intende l'attività in senso lato di un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, consistente nel compimento di atti amministrativi e altre attività previste e regolate normativamente, ma anche, in generale, lo svolgimento di attività d'interesse pubblico.

Per riconoscere, se siamo in presenza di un pubblico servizio non basta quindi verificare la natura giuridica dell'attività, ma è altresì necessario analizzare la funzione svolta. L'oggetto del servizio deve comunque consistere nella cura di un interesse pubblico e nel servizio dell'interesse generale.

I destinatari del modello di organizzazione e gestione devono avere la massima attenzione nei rapporti con gli enti pubblici anzidetti, curando i contatti con i loro dirigenti, dipendenti e partner

Si riportano di seguito i delitti contro la Pubblica Amministrazione descritti dagli artt. 24 e 25 D.lgs. 231/2001.

Art. 314 comma 1 c.p. – Peculato

Fattispecie: Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui se ne appropria.

Art. 316 c.p. – Peculato mediante profitto dell'errore altrui

Fattispecie: Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 316-bis c.p. - Malversazione di erogazioni pubbliche.

Fattispecie: contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, dello Stato o della Comunità Europea non sono destinati, anche in parte, allo scopo per cui erano stati erogati.

Art. 316-ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni pubbliche.

Fattispecie: ottenimento illegittimo di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dallo Stato, altri enti pubblici o dall'Unione Europea presentando o utilizzando atti o dichiarazioni falsi o omettendo informazioni dovute.



Art. 317 c.p. - Concussione.

Fattispecie: si è in presenza di concussione ove un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa qualcuno a promettere o a dare, a lui o ad altri, denaro o altre utilità.

Art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione.

Fattispecie: situazione in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio riceva o accetti la promessa di ricevere illegittimamente per sé o per altri, anche in seguito, denaro o altre utilità al fine di esercitare una funzione legata al suo ufficio.

Art. 319 c.p. - Corruzione per il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Fattispecie: situazione in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio riceva o accetti la promessa di ricevere illegittimamente, per sé o per altri, anche in seguito, denaro o altre utilità al fine di compiere un atto contrario ai doveri del suo ufficio.

Art. 319-ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari.

Fattispecie: delitto di corruzione commesso da una delle parti nell'ambito di un procedimento giudiziario nei confronti del giudice, del cancelliere o di un altro pubblico ufficiale.

Art. 319-quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità.

Fattispecie: situazione in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando del suo ufficio o dei suoi poteri, induca qualcuno a promettere o procurare illegittimamente a sé o ad altri denaro o altre utilità.

Art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

Fattispecie: Le disposizioni degli articolo 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione.

Fattispecie: assomiglia a quella della corruzione finalizzata al compimento o l'omissione di un atto d'ufficio, con la differenza che, in questo caso, il pubblico ufficiale rifiuta i vantaggi promessi.

Art. 322-bis c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri.

Fattispecie: peculato, ovvero appropriazione indebita di denaro o altri beni mobili da parte di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio che può disporre degli stessi in virtù della propria funzione o dell'incarico ricevuto, nonché gli altri reati sopra riportati commessi da o contro membri degli organi delle Comunità Europee o funzionari delle Comunità Europee o di Stati esteri.

Art. 323 c.p. - Abuso d'ufficio

Fattispecie: Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

Art. 346-bis c.p. - Traffico illecito d'influenze.

Fattispecie: l'autore del reato, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale,

- come ricompensa per la propria attività illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio ovvero



- per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Sono altresì puniti coloro che danno o promettono denaro o altro vantaggio patrimoniale.

Art. 353 c.p. – Turbata libertà degli incanti

Fattispecie: Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti.

Art. 353-bis c.p. – Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

Fattispecie: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Art. 356 c.p. Frode nelle pubbliche forniture

Fattispecie: Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo 355 c.p.

Art. 640, c. 2, n. 1 c.p. - Truffa a danno dello Stato, di un altro ente pubblico o della Comunità Europea.

Fattispecie: ottenimento di un vantaggio ingiusto per sé stessi o per altri, mediante raggiri, inducendo qualcuno in errore, a danno dello Stato, di un altro ente pubblico o della Comunità Europea.

Art. 640-bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

Fattispecie: se il fatto di cui all'articolo 640 c.p. riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o della Comunità Europea.

Art. 640-ter c.p. - Frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Fattispecie: quando, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo su dati contenuti in un tale sistema, si ottiene un vantaggio illecito ai danni dello Stato o di un altro ente pubblico.

Art. 2 Legge del 23.12.1986, n. 898- Frode ai danni del fondo europea agricolo

Fattispecie: La norma punisce, ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640 bis c.p. chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

La pena è aumentata quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100 000. Alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

Aree di rischio

Stipulazione e perfezionamento di contratti con enti di diritto pubblico in seguito a libera contrattazione o a gara pubblica. Rientrano in quest'area di rischio, ad esempio, i vari servizi di tesoreria assunti dalla Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige, oltre ad altre operazioni svolte nell'ambito di gare pubbliche. Anche i rapporti con enti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze, concessioni, atti, disposizioni e certificazioni destinati ad uso interno della Banca ed operazioni di intermediazione



bancaria che abbiano ad oggetto la distribuzione di titoli di debito pubblico rientrano in questa fattispecie. Il rischio è insito, inoltre, in ogni rapporto intrattenuto con enti pubblici al fine dell'ottenimento di autorizzazioni, licenze, omologazioni, concessioni, atti, disposizioni e certificazioni.

Stesura e presentazione di atti e dichiarazioni alla pubblica amministrazione che certifichino la sussistenza di condizioni per la partecipazione a appalti e concorsi ovvero il conseguimento di autorizzazioni, concessioni, omologazioni e consimili.

Rapporti con organi di vigilanza ed enti pubblici quali, ad esempio, la Banca d'Italia, l'Isvap, la Consob nonché il Garante per la protezione dei dati personali.

Procedimenti giudiziari in materia civile, penale e amministrativa della Banca ed in relazione a sofferenze di credito; in questo contesto, il rischio è la gestione dei rapporti con le autorità giudiziarie e le forze dell'ordine (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Municipale).

Gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, garanzie o fidejussioni concessi da enti pubblici, quali la gestione di donazioni, spese di rappresentanza, beneficenza, sponsoring e consimili.

Gestione di registri ed elenchi o di altri dati ricevuti da pubbliche amministrazioni

Gestione di registri ed elenchi o di altri dati ricevuti da pubbliche amministrazioni;

Rapporti con enti pubblici in relazione a sicurezza e igiene sul luogo di lavoro (D.lgs. 81/08);

Assunzione di personale appartenente a categorie protette e la cui assunzione comporti benefici;

Rapporti con enti di previdenza e assistenza pubblici in relazione ai propri dipendenti;

Principi generali di comportamento

Tutti i destinatari del presente Modello di organizzazione hanno l'obbligo di:

- rispettare rigorosamente ogni legge, regolamento e norma di diritto che riguardi l'attività dell'impresa
- improntare i rapporti con l'amministrazione pubblica e le attività riguardanti pubblici servizi a criteri di sana e prudente gestione;
- instaurare e mantenere ogni rapporto con l'amministrazione pubblica secondo criteri di trasparenza e di correttezza, rispettando l'imparzialità dell'amministrazione pubblica.

È fatto divieto a tutti i destinatari del presente Modello di organizzazione di:

- commettere i reati sopra elencati (Artt. 24 und 25 del decreto)
- tenere comportamenti che non rappresentino violazioni di diritto, ma possano possibilmente portare alla commissione di reati
- corrompere un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio;
- distribuire regalie al di fuori dei limiti stabiliti dalla Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A., cioè doni che superino la misura normale o le regole di cortesia, per ottenere un trattamento di favore da parte della pubblica amministrazione nelle sue attività; in particolare, è vietato ogni tipo di dono a pubblici ufficiali italiani o stranieri o ai loro familiari, dato che ciò potrebbe limitare la libertà o l'indipendenza delle loro decisioni, comportando eventualmente un vantaggio per la Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige; i doni leciti si distinguono per esiguità di valore e devono rappresentare la Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A.; tutti i doni – eccetto quelli di valore inferiore a euro 50,00 – devono essere opportunamente documentati, di modo da poter essere verificati dall'Organismo di vigilanza;



- promettere o concedere qualsiasi altro tipo di vantaggio (p.es. promettere l'assunzione dell'interessato o di prossimi congiunti dello stesso) che comporti le medesime conseguenze di cui al punto precedente;
- eseguire servizi vantaggiosi a favore di controparti che non siano conformi ai rapporti commerciali intrattenuti;
- erogare a collaboratori esterni remunerazioni eccessive che non siano in rapporto con le prestazioni eseguite e le consuetudini dell'area interessata;
- ricevere o accettare, nel compimento di atti d'ufficio o nell'espletamento di servizi pubblici, donazioni o altri vantaggi che superino l'ordinaria prassi commerciale o le regole di cortesia; chi riceve doni o vantaggi di altra natura è tenuto a segnalarlo all'Organismo di vigilanza, il quale decide in merito all'adeguatezza della donazione.

Va ribadito che:

- la Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige non deve assumere, compiere o proseguire attività di alcun genere con imprese o persone se queste non rispettano le leggi vigenti ovvero le direttive della Banca;
- per ogni attività di rischio deve essere redatto a fini di controllo un idoneo verbale che descriva le caratteristiche dell'operazione e i processi decisionali, le autorizzazioni rilasciate e i controlli effettuati;
- gli incarichi conferiti a collaboratori esterni e la retribuzione accordata devono essere definiti contrattualmente;
- nessuna forma di retribuzione potrà avvenire in denaro o in natura se non per motivi eccezionali e necessità documentate (nel qual caso, a meno che non si tratti di importi minimi, deve esserne informato l'Organismo di vigilanza);
- le dichiarazioni rivolte ad enti pubblici finalizzate all'ottenimento di sovvenzioni, contributi o finanziamenti devono contenere solo informazioni veritiere e all'atto della ricezione dell'importo devono essere prodotte le relative contabili;
- coloro che rivestono una funzione di controllo o di vigilanza sui pagamenti in entrata o in uscita devono agire con particolare prudenza nell'adempimento dei loro compiti, segnalando immediatamente all'Organismo di vigilanza eventuali irregolarità.

Reati societari

I reati in materia societaria qui riportati sono elencati all'art. 25-ter D.lgs. 231/2001:

Art. 2621, 2621 bis nonché 2622 c.c. - False comunicazioni sociali.

Fattispecie: Il reato si consiste nell'inserimento di informazioni nei bilanci, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali previste dalla legge e destinate ai soci o al pubblico, che descrivano la situazione economica o finanziaria della società in modo non veritiero con l'intento di trarre in inganno i soci o il pubblico e siano concretamente idonee a trarre in inganno terzi ed arrecare loro danno.

La pena è aggravata qualora si tratti di società quotate in borsa, cui sono equiparate le società che svolgono attività di vendita o scambio di titoli o che svolgono raccolta del pubblico risparmio sui mercati regolamentati nazionali o esteri.

Art. 2625 c.c. - Impedito controllo.

Fattispecie: Il reato consiste nell'impedire o comunque ostacolare un controllo previsto dalla legge da parte dei soci, degli organi della società o da una società di revisione; il reato si compie trattenendo documenti o attraverso altre macchinazioni utili a realizzarlo.



Art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti.

Fattispecie: Il reato consiste nella restituzione, anche simulata, di conferimenti ai soci ovvero liberazione dei soci dall'obbligo di eseguire i conferimenti. Fanno eccezione i casi di legittima riduzione del capitale sociale.

Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve.

Fattispecie: Il reato consiste nella ripartizione di utili o di acconti sugli utili non realmente conseguiti ovvero destinati a riserva legale o la cui restituzione sia comunque vietata dalla legge.

Art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante.

Fattispecie: Il reato consiste nell'acquisto o nella sottoscrizione di azioni o quote della società stessa o di una società controllante a scapito dell'integrità del capitale sociale o delle riserve.

Art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori.

Fattispecie: Il reato consiste in riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, contrarie alle norme preposte per la tutela dei creditori e in danno a questi ultimi.

Art. 2629 bis c.c. - Omessa comunicazione del conflitto d'interessi.

Fattispecie: Il reato consiste nella violazione, da parte degli amministratori, dell'obbligo di comunicazione e trasparenza di cui all'art. 2391, comma 1 c.c., ma solo qualora ne sia derivato un danno alla società o ai terzi.

Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale.

Fattispecie: Il reato, da attribuirsi agli amministratori e soci, si realizza in tre modi: formazione e aumento illecito del capitale mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore al valore del capitale sociale; sottoscrizione reciproca di azioni o quote; rilevante sopravvalutazione dei conferimenti in natura, dei crediti o del patrimonio della società.

Art. 2633 c.c. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.

Fattispecie: Si tratta di un reato proprio dei liquidatori, che danneggiano la società distribuendo i beni della stessa ai soci prima di avere soddisfatto i creditori.

Art. 2635 e 2635 bis c.c. - Corruzione e istigazione alla corruzione tra privati.

Fattispecie: Il reato riguarda gli amministratori, i direttori generali, i quadri direttivi, gli addetti alla redazione delle scritture contabili, i sindaci e i liquidatori nonché i loro collaboratori, dunque tutti gli organi direttivi dell'impresa.

Il reato sussiste nei casi in cui le persone anzidette ricevano o si vedano anche solo offrire o promettere denaro o altre utilità al fine di violare i loro doveri di servizio ed i loro obblighi di lealtà e fedeltà.

Anche la richiesta o pretesa diretta o indiretta di denaro o utilità da parte di queste persone costituisce reato.

Il reato sussiste inoltre anche ove ci si avvalga dell'attività di un terzo e anche ove non vi sia un danno per l'impresa.

Vengono puniti altresì coloro che, nel contesto sopra descritto, danno, offrono o promettono denaro o utilità.

Art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull'assemblea.

Fattispecie: L'influenza deve avvenire mediante atti simulati o fraudolenti e influenzare la formazione delle maggioranze assembleari al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Art. 2637 c.c. - Aggiotaggio.



Fattispecie: Il reato consiste nella diffusione di notizie false o nell'esecuzione di operazioni simulate o nel compimento di altri artifici idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati e non, ovvero a diminuire sensibilmente la fiducia del pubblico nella sicurezza del patrimonio delle banche o dei gruppi bancari.

Art. 2638 c.c. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

Fattispecie: Sono puniti gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori della società o di altri enti soggetti per legge alla vigilanza di autorità pubbliche, che nelle comunicazioni a queste autorità, allo scopo di ostacolarne le funzioni di vigilanza, espongono fatti falsi o tacciono informazioni che avrebbero dovuto comunicare.

Art. 173-bis D.lgs. 58/1998 - Falso in prospetto.

Fattispecie: È punito colui che, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per l'offerta al pubblico di prodotti finanziari o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, esponga false informazioni o occulti dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari.

Art. 25-ter, comma 1, lettera s-ter) D.lgs. n. 231/2001 – False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019:

La norma prevede la sanzione pecuniaria di 150 a 300 quote per le false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019.

Aree di rischio

Comunicazioni della società e della società di revisione. I rapporti con le autorità di vigilanza nel settore bancario e con società di revisione aumentano il rischio di commettere reati. Rientrano in quest'area di rischio la predisposizione della relazione annuale e redazione e la pubblicazione di comunicazioni riguardanti le quotazioni di strumenti finanziari o di fogli informativi, la redazione di fogli e prospetti informativi, destinati alla pubblicità di investimenti e/o alla quotazione in borsa o di documenti che sono in relazione ad offerte pubbliche di vendita, acquisto o scambio o altre comunicazioni simili (Opa, opv, ops).

Formazione del capitale e distribuzione di utili e riserve.

Redazione del bilancio, rappresentazione della situazione patrimoniale, convocazione e delibere dell'assemblea, in particolare la redazione dei bilanci e la trasmissione, a tale scopo, dei relativi dati contabili da parte delle varie aree dell'impresa nonché la stesura di atti e documenti destinati agli organi societari.

Influenza sugli organi societari e comunicazione di conflitti d'interessi ai sensi dell'art. 2391, comma 1 c.c.

Rapporti con organi societari ed i soci nell'ambito delle loro competenze di controllo. Stesura, attualizzazione e archiviazione di documenti soggetti a controllo;

Attività in ambito delle delibere dell'organo amministrativo in ambito economico e finanziario;

Attività di controllo e di supervisione da parte di terzi. In questo contesto costituiscono un rischio i rapporti con il collegio sindacale e con la società di revisione esterna.



Attuazione di delibere e decisioni attraverso rapporti con enti collegati o concorrenti allo scopo della stipulazione o esecuzione di contratti.

Operazioni con quote sociali e formazione delle quotazioni.

Liquidazione della società.

Gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni e fideiussioni, richieste e fornite da enti privati.

Gestione di donazioni, spese di rappresentanza, beneficenza, sponsoring e altro.

Stipula ed esecuzione di contratti con enti privati di ogni genere (ad es. contratti d'acquisto, servizi, forniture ecc.).

Principi generali di comportamento

Tutti i destinatari del Modello di organizzazione hanno l'obbligo di:

- adottare un comportamento corretto e trasparente nel rispetto della legge e dei regolamenti interni, nel redigere il bilancio annuale, i bilanci intermedi e le comunicazioni sociali in maniera veritiera; i soci e i terzi devono ottenere una visione corretta della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa;
- rispettare le norme poste a tutela del capitale sociale e i processi interni redatti sulla base delle stesse, al fine di non ledere e salvaguardare le garanzie dei creditori e dei terzi;
- garantire la correttezza dei processi aziendali e delle attività dei suoi organi affinché possa essere effettuata ogni forma di controllo interno prevista dalla legge e si possa mettere in pratica la libera volontà dell'assemblea;
- fare ogni comunicazione prevista dalla legge o dall'Organismo di vigilanza immediatamente, in maniera veritiera e in buona fede al fine di consentire all'Organismo di vigilanza di adempiere i propri compiti;
- fare ogni comunicazione destinata al pubblico in maniera veritiera e in buona fede, senza influenzare intenzionalmente le condizioni economiche della Banca o di terzi;
- improntare alla massima trasparenza l'attività della Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige nonché i suoi rapporti con imprese collegate o concorrenti, con particolare riguardo alla conclusione e all'esecuzione dei contratti, evitando ogni possibile interesse personale.

È fatto divieto a tutti i destinatari del presente Modello di organizzazione di:

- tenere comportamenti e/o coadiuvare o tollerare comportamenti che possano essere interpretati come reati ai sensi dell'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001;
- creare le condizioni perché i predetti reati si verifichino;
- fornire, nell'elaborazione e nella stesura dei bilanci, del budget, delle relazioni o delle altre comunicazioni societarie, informazioni false, incomplete o non veritiere sulla situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell'impresa;
- omettere comunicazioni riguardanti i dati e le informazioni societarie previste dalla legge con riferimento alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell'impresa;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, a meno che ciò non rientri nei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti sugli utili che non siano effettivamente conseguiti o che per legge siano destinati a riserva;
- effettuare riduzioni di capitale, fusioni e scissioni della Banca in violazione delle norme di legge a tutela dei soci;
- formare o aumentare fittiziamente il capitale;



- scambiare, al di fuori delle ipotesi di legge, azioni o quote dell'impresa;
- attribuire, in caso di liquidazione della società, beni della stessa ai soci e distribuirli tra essi prima di avere soddisfatto tutti gli obblighi verso i creditori;
- tenere comportamenti che, occultando documenti o servendosi di altri mezzi fraudolenti, impediscano l'attività di controllo del collegio sindacale;
- influenzare le delibere dell'assemblea con intenti fraudolenti o mediante attività simulate con lo scopo di limitare l'attività regolare dell'assemblea stessa;
- perseguire interessi personali a svantaggio della società in qualsiasi attività di servizio e, in particolare, nella stipula di contratti o nella loro esecuzione;
- di ricevere, offrire o dare denaro o utilità di altra natura ove si superino le regole della comune prassi commerciale o di cortesia. Chi riceve o elargisce denaro o vantaggi di altra natura che superino questi limiti o comunque il limite di valore di € 50,00 è tenuto, anche secondo le regole di condotta stabilite, a darne comunicazione all'organismo di vigilanza. L'organismo decide sull'appropriatezza della regalia, raccomandando eventualmente al CdA la restituzione di essa.

Delitti in relazione ad abusi di mercato

Il terzo capitolo della parte speciale è dedicato, ai sensi dell'art. 25-sexies D.lgs. 231/2001, ai delitti riguardanti gli abusi di mercato.

Art. 184 D.lgs. 58/1998 - Abuso di informazioni privilegiate.

Fattispecie: Il reato può manifestarsi con l'acquisto, la vendita o l'esecuzione di altre operazioni con prodotti finanziari ovvero nell'istigazione di altri all'esecuzione di queste operazioni; comunicazione di informazioni privilegiate a terzi.

I fatti di reato penalmente rilevanti possono essere commessi da due gruppi di soggetti:

- persone che siano in possesso di informazioni privilegiate in qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo della società o in virtù della loro partecipazione al capitale della stessa ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio;
- persone che siano in possesso di informazioni privilegiate a causa della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose.

Art. 185 D.lgs. 58/1998 - Manipolazione del mercato.

Fattispecie: si manifesta nella diffusione di notizie false o nell'esecuzione di operazioni simulate o altri abusi idonei a produrre una sensibile alterazione dei prezzi di prodotti finanziari. Vi sono anche due fattispecie più gravi di abuso di mercato, qualificate come contravvenzioni, che non dovrebbero rientrare nelle previsioni del D.lgs. 231/2001:

Art. 187-bis D.lgs. 58/1998 - Abuso di informazioni privilegiate.

Art. 187-ter D.lgs. 58/1998 - Manipolazione del mercato.

Aree di rischio

Operazioni di acquisto, di vendita o di altra natura sul mercato finanziario che avvengano approfittando di informazioni privilegiate (insider trading), operazioni con prodotti finanziari.

Comunicazione di informazioni privilegiate a terzi al di fuori dell'attività professionale. Rientrano in quest'area di rischio anche l'utilizzo di informazioni privilegiate nonché l'istigazione di terzi a eseguire operazioni sulla base di esse.

Divulgazione di informazioni finanziarie atte a influenzare i mercati per mezzo di comunicazioni ai media ovvero inoltro di informazioni al mercato così come rapporti con analisti e società di rating.



Principi generali di comportamento

La tutela delle informazioni privilegiate in possesso della Banca è vista dalla Banca stessa come dovere fondamentale e imprescindibile. A tale scopo, essa ha definito procedure e regolamenti interni tesi a garantire la tutela di tali informazioni. Tra i doveri dei destinatari rientra il rispetto rigoroso di ogni norma volta a prevenire l'abuso di mercato e l'attenersi scrupolosamente alle procedure interne ed alle regole generali di condotta dell'azienda.

Reati in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, sull'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Il quarto capitolo è dedicato ai sensi dell'art. 25-septies del D.lgs. 231/2001 ai Delitti in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Art. 589 c.p. - Omicidio colposo commesso in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Fattispecie: Il fatto di cagionare la morte di una persona in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro è punito dall'art. 589 c.p.

Art. 590 c.p. - Lesioni colpose.

Fattispecie: Il fatto di provocare ad una persona lesioni colpose, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, è definito dall'art. 590 c.p... come reato.

Art. 452 bis, 452 quarter, 452 quinquies, 452 sexies, 452 octies c. p., Art. 727-bis e 733-bis c.p. - Tutela dell'ambiente.

Art. 603 bis StGB – intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, c.d. caporalato (c.d. Caporalato).

Fattispecie: Reclutamento di manodopera con lo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, nonché l'impiego di lavoratori alle condizioni anzidette.

Lo sfruttamento sussiste, qualora:

1. vi sia una reiterata corresponsione di retribuzioni ampiamente inferiori agli standard minimi dei contratti collettivi;
2. vi sia una reiterata violazione degli orari di lavoro e dei periodi di riposo dei lavoratori;
3. le prescrizioni normative relative alla sicurezza e igiene sul lavoro vengano violate;
4. i lavoratori siano esposti a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o situazioni alloggiative degradanti;

Il reato sussiste anche in presenza di una sola delle condizioni anzidette.

Il reato si intende aggravato ove riguardi più di tre lavoratori, anche uno solo sia minorenni in età non lavorativa oppure i lavoratori siano esposti a grave pericolo.

Aree di rischio

- sicurezza nell'edificio aziendale;
- salute sul lavoro;
- organizzazione antincendio nell'edificio;
- prevenzione degli infortuni nell'edificio;
- vigilanza sulla salute;
- reclutamento e impiego di manodopera anche da parte di terzi



Principi generali di comportamento

Tra i doveri dei destinatari rientra il rispetto rigoroso di ogni norma preposta alla prevenzione degli infortuni sul lavoro nonché al reclutamento ed impiego di manodopera e l'attenersi scrupolosamente alle procedure interne ed alle regole di principio.

La Banca considera un dovere fondamentale e imprescindibile la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro nonché l'impiego lecito della forza lavoro. A tale scopo, essa stabilisce delle direttive che tutelano la salute e la sicurezza dei dipendenti. La Banca adotta un'organizzazione basata sui seguenti criteri e principi:

- l'esclusione dei rischi;
- la valutazione dei rischi non evitabili;
- adeguare il lavoro delle persone, in particolare nell'allocazione delle risorse umane, in modo tale da evitare lavorazioni monotone e ripetitive e con ciò i danni derivanti;
- considerare il grado di evoluzione tecnologica;
- definire le misure preventive in modo tale da contemperare la tecnologia, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e le ripercussioni ambientali sul lavoro stesso;
- la priorità è data alla tutela della salute nonché all'impiego lecito della forza lavoro;
- sostituire macchinari pericolosi con macchinari sicuri;
- impartire istruzioni adeguate ai dipendenti.

I principi sono applicati dall'azienda allo scopo di garantire misure protettive adeguate per la salute e la sicurezza dei dipendenti, le quali comprendano anche la prevenzione dei rischi professionali nonché formativi e informativi, nonché l'impiego lecito, dignitoso e socialmente responsabile della forza lavoro, oltre che allo scopo di garantire i mezzi organizzativi necessari. La ricerca di vantaggi per l'azienda in violazione delle leggi vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché in tema di reclutamento ed impiego non è in alcun modo tollerata.

La Banca si impegna a osservare le disposizioni nei seguenti ambiti:

- attività finalizzate alla valutazione del rischio e alla predisposizione delle relative misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- attività di natura organizzative quali emergenze, pronto soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza;
- attività di sorveglianza sanitaria;
- attività nel campo dell'informazione e formazione dei dipendenti;
- attività di supervisione in merito all'osservanza delle procedure e delle direttive da parte dei lavoratori.

È fatto obbligo a tutti i destinatari del Modello di attenersi a ogni cautela possibile tesa ad evitare qualsiasi danno. Il dovere del datore di lavoro di garantire la sicurezza non deve essere considerato in maniera esclusivamente statica quale obbligo di attuare le misure di prevenzione e di sicurezza, bensì va interpretato anche in maniera dinamica, implicando il dovere di informare e formare i dipendenti in merito ai rischi dell'attività lavorativa e alle misure idonee per evitare i rischi ovvero per ridurli al minimo.

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Il presente capitolo, ai sensi dell'art. 24-bis D.lgs. 231/2001, è dedicato ai delitti informatici e al trattamento illecito di dati sulla stregua delle seguenti norme del codice penale.

Art. 491-bis c.p. – Documenti informatici.



Fattispecie: l'articolo punisce la falsificazione di documenti informatici pubblici o privati; si considera documento ogni supporto informatico contenente dati, informazioni o programmi rilevanti ai fini probatori.

Art. 615-ter c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.

Fattispecie: riguarda l'accesso non autorizzato a un sistema informatico, compiuto eludendo o violando i dispositivi di sicurezza del sistema (p.es. attacco di hacker).

Art. 615-quater c.p. - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici.

Fattispecie: riguarda la condotta di colui che si sia procurato abusivamente codici d'accesso, password o altri strumenti d'accesso a sistemi (p. es. smart card), ne faccia copia, li comunichi a terzi o comunque li diffonda.

Art. 615-quinquies c.p. - Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico.

Fattispecie: riguarda la diffusione, la comunicazione e la consegna di programmi o altri dispositivi informatici adatti e destinati a danneggiare o interrompere sistemi informatici o comunque a minarne il funzionamento (p. es. virus, troiani, bombe logiche, ecc.).

Art. 617-quater c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.

Fattispecie: riguarda l'intercettazione, l'impedimento o l'interruzione illecita di comunicazioni e la loro diffusione verso l'esterno.

Art. 617-quinquies c.p. - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

Fattispecie: riguarda l'installazione di dispositivi di cui sopra.

Art. 635-bis, art. 635-quater e art. 635-quinquies c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici e telematici.

Fattispecie: riguarda la distruzione, il deterioramento, il rallentamento, la cancellazione o l'alterazione di dati, programmi o informazioni presenti in sistemi di terzi. Il reato è aggravato se i sistemi appartengono allo Stato o ad altro ente pubblico ovvero se sono di pubblica utilità.

Art. 635-ter c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

Fattispecie: riguarda la distruzione, il deterioramento, il rallentamento, la cancellazione o l'alterazione di dati, programmi o informazioni utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico ovvero che siano di pubblica utilità.

Art. 640-quinquies c.p. - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.

Fattispecie: riguarda colui che presta abusivamente servizi nell'ambito della produzione, della distribuzione e della certificazione di firme elettroniche o commette frode in questo contesto.

Art. 1 comma 11 del DL n. 105 del 21 settembre 2019 convertito con Legge di conversione n. 133 del 18 November 2019 – Sicurezza cibernetica

La norma sanziona colui che allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti previsti dal D.L. n. 105/2019 (censimento reti, sistemi informativi e servizi informatici e affidamento forniture di beni e di servizi ICT e relativi test) o delle attività ispettive e di vigilanza, fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi delle reti e dei sistemi informativi e dei servizi informatici, o ai fini delle comunicazioni richieste,



o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto

Aree di rischio

Accesso a sistemi informatici o di telecomunicazione, accesso non autorizzato ad un sistema informatico o accesso abusivo allo stesso anche da parte di una persona che fa parte dell'azienda, l'illecita diffusione, comunicazione o consegna di programmi o altri dispositivi atti a danneggiare i sistemi informatici o di telecomunicazione ovvero i dati e i programmi ivi contenuti oppure a minarne o modificarne il funzionamento (p. es. introducendo virus, troiani, logical bombs, ecc.).

Amministrazione di codici e password o di altri dispositivi di protezione, tra cui l'appropriazione abusiva, la riproduzione, diffusione, comunicazione o consegna di codici d'accesso, password o altri strumenti d'accesso a sistemi elettronici o di telecomunicazione.

Utilizzo di sistemi informatici per incombenze burocratiche e normative, tra cui la contraffazione di documenti mediante procedimenti informatici e la distruzione, la cancellazione, la modificazione di informazioni, dati o programmi di terzi senza il loro consenso.

Utilizzo di sistemi di telecomunicazione per la diffusione di comunicazioni, tra cui l'abusiva intercettazione, ostruzione o interruzione di comunicazioni e la loro diffusione verso l'esterno nonché l'installazione di dispositivi idonei ad intercettare comunicazioni informatiche e telematiche.

Distruzione, cancellazione, alterazione di informazioni, dati o programmi di terzi senza il loro consenso

Utilizzo di sistemi informatici per lo scambio di valori finanziari nonché per l'invio/la ricezione di ordini.

Utilizzo di sistemi informatici per la gestione di dati soggetti alla privacy.

Principi generali di comportamento

Tutti i destinatari del presente Modello di organizzazione hanno l'obbligo di:

- rispettare rigorosamente le leggi e le regole interne poste a tutela dell'informatica;
- proteggere dati, programmi e informazioni dall'accesso da parte di collaboratori non autorizzati o terzi;
- evitare l'accesso abusivo a sistemi, programmi e dati di terzi da parte di collaboratori della Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A.

È fatto divieto a tutti i destinatari del presente Modello di organizzazione di:

- utilizzare il sistema informatico della Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige per scopi illegali, che possano danneggiare la Banca, i suoi dipendenti, fornitori, clienti e terzi, compreso lo Stato e gli altri enti pubblici;
- intercettare in maniera illegale comunicazioni e informazioni di terzi;
- utilizzare il sistema informatico e di telecomunicazione aziendale per diffondere programmi (virus, spam, ecc.) che possano danneggiare o interrompere i sistemi informatici altrui;
- utilizzare, comunicare o diffondere informazioni e dati acquisiti o elaborati senza espressa autorizzazione del proprio superiore e/o comunque di una persona dotata in ambito di competenza decisoria.



Reati transnazionali, associazione per delinquere ed associazione per delinquere di stampo mafioso

Il presente capitolo, ai sensi degli artt. 24-ter e 25-quater D.lgs. 231/2001, è dedicato ai reati transnazionali, all'associazione per delinquere ed associazione per delinquere di stampo mafioso, come descritti nei seguenti articoli del codice penale.

Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere.

Fattispecie: il reato si compie quando tre o più persone si associano al fine di compiere reati; anche il mero favoreggiamento dell'associazione è punito come, ovviamente, la sua costituzione, l'organizzazione e la partecipazione alla stessa.

Il reato si intende aggravato laddove l'associazione per delinquere sia finalizzata a commettere il reato di traffico di organi (o parti di organi) prelevati da persona vivente di cui all'art. 601-bis del codice penale.

Art. 416-bis c.p. - Associazione per delinquere di stampo mafioso.

Fattispecie: l'associazione è di stampo mafioso quando essa abbia i connotati di cui all'art. 416 c.p. ed i suoi membri si avvalgano della forza d'intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà, che ne deriva per commettere reati o per assumere il controllo diretto o indiretto su imprese economiche, appalti pubblici o concessioni o per realizzare profitti illegittimi per sé o per altri o impedire, ostacolare o influenzare l'esercizio del diritto elettorale.

Art. 291-quater DPR 23.01.1973, n. 43 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri.

Fattispecie: riguarda l'associazione per delinquere costituita ai sensi dell'art. 416 c.p., finalizzata a introdurre illegittimamente tabacchi esteri nel territorio nazionale.

Art. 74 DPR 9.10.1990, n. 309 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Fattispecie: riguarda l'associazione per delinquere costituita ai sensi dell'art. 416 c.p., finalizzata al traffico illegale di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Art. 12 D.lgs. 25.07.1998, n. 286 - Disposizioni contro l'immigrazione clandestina.

Fattispecie: riguarda l'associazione per delinquere, costituita ai sensi dell'art. 416 c.p., finalizzata all'introduzione illegittima di cittadini stranieri nel territorio dello Stato o al favoreggiamento della stessa.

Art. 378 c.p. - Favoreggiamento personale.

Fattispecie: consiste nel prestare aiuto al fine di eludere indagini dell'autorità riguardanti un delitto punito con la reclusione.

Un delitto transnazionale sussiste, qualora vi sia un'associazione per delinquere finalizzata a commetterlo, qualora inoltre:

- lo stesso sia commesso in uno o più Stati, oppure,
- pur essendo commesso in un solo Stato, una parte rilevante della pianificazione, preparazione, direzione o controllo del reato abbia luogo in un altro Stato, oppure
- sia commesso in un solo Stato ma da un'associazione criminale che sia attiva in più Stati, oppure
- sia commesso in uno Stato ma manifesti i suoi effetti in un altro.

Aree di rischio

- rapporti con amministratori e collaboratori coinvolti in procedimenti giudiziari;



- selezione e assunzione del personale;
- Transazioni finanziarie, operazioni creditizie e fidejussioni in ambito di operazioni transnazionali;
- Ricezione, detenzione e trasmissione di denaro o beni;
- autorizzazione ed esecuzione d'investimenti, pagamenti o comunque operazioni finanziarie relative ad attività transnazionali.

Principi generali di comportamento

Tutti i destinatari del presente Modello di organizzazione hanno l'obbligo di:

- attenersi rigorosamente a leggi e direttive in materia di circolazione e spesa di denaro;
- attenersi rigorosamente a leggi e direttive in materia finanziaria ed operativa
- verificare rigorosamente la clientela, le operazioni e i processi operativi secondo le direttive interne;
- attenersi a tutte le leggi e le direttive, in particolare ai regolamenti che limitano i pagamenti in contanti, e impedire che il sistema finanziario della Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige sia abusivamente utilizzato per supportare associazioni criminali o attività criminali transnazionali;
- conoscere i propri clienti e partner commerciali in modo tale da proteggere il sistema finanziario della Banca da reati di tipo mafioso e da rischi di riciclaggio di denaro.

Reati di riciclaggio, autoriciclaggio, ricettazione e impiego di denaro di provenienza illecita nonché con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Reati di riciclaggio, autoriciclaggio, di ricettazione e di impiego di denaro di provenienza illecita
Il presente capitolo si riferisce alle fattispecie di reato previste dall'art. 25-octies D.lgs. 231/2001.

Art. 648 c.p. - Ricettazione.

Fattispecie: riguarda colui che, al fine di assicurare a sé o ad altri un profitto, acquisisce, accetta o occulta denaro o cose provenienti da un delitto o comunque contribuisce all'acquisizione, all'accettazione o all'occultamento.

Art. 648-bis c.p. - Riciclaggio.

Fattispecie: Il reato punisce colui che sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto ovvero compie in relazione a loro altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza.

Art. 648-ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Fattispecie: riguarda l'impiego, al di fuori dei casi di cui ai primi due articoli, di denaro, beni o utilità provenienti da delitto in attività economiche o finanziarie.

Art. 648 – ter 1 c.p. Autoriciclaggio

Fattispecie: è punito l'autore di un delitto che impieghi, sostituisca, trasmetta o immetta in attività finanziarie, economiche, imprenditoriali o speculative i proventi del reato stesso, che siano denaro, altri beni o comunque utilità, impiegando artifici e raggiri per occultare la provenienza di detti proventi. L'impiego e l'utilizzo di detti beni esclusivamente in ambito privato, ad esempio per spese personali, non è punibile.

Il delitto è aggravato se commesso in ambito bancario o finanziario o se comunque è in relazione ad attività della criminalità organizzata.

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico



Il presente capitolo si riferisce alle fattispecie di reato previste dal codice penale in relazione alle organizzazioni terroristiche e all'eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater D.lgs. 231/2001).

Art. 270-bis c.p. - Associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Fattispecie: riguarda la costituzione, l'organizzazione, la promozione, la direzione o il finanziamento di un'associazione che persegue l'eversione dell'ordine democratico attraverso la perpetrazione di atti di violenza.

Art. 280 c.p. - Attentato per finalità terroristiche o di eversione.

Fattispecie: riguarda il compimento di attentati alla vita o all'incolumità di una persona per finalità terroristiche o di eversione dell'ordine democratico.

Art. 289-bis c.p. - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione.

Fattispecie: riguarda la privazione della libertà personale nel contesto di cui sopra;

Le suddette fattispecie di reato possono presentarsi anche in forma indiretta, quali il finanziamento o il concorso in finanziamento di organizzazioni terroristiche.

Aree di rischio

- utilizzo dei canali bancari e operazioni in denaro nonché bonifici;
- operazioni finanziarie con associazioni ignote e finanziamento delle stesse;
- investimenti di qualunque genere;
- acquisto, detenzione e trasferimento di denaro o beni di provenienza illecita o intermediazione in tal senso (ricettazione);
- sostituzione e trasferimento di denaro o altri beni derivanti da attività criminosa (riciclaggio);
- utilizzo in ambito economico – finanziario di denaro o altri beni di provenienza illecita;
- sponsorizzazioni di ogni genere;
- redazione dei bilanci e comunque di documenti riguardanti la situazione economica e patrimoniale della società;
- dichiarazioni fiscali e tributarie;
- utilizzo di servizi di corriere all'interno e all'estero.

Le aree di rischio qui identificate richiedono particolare prudenza nelle operazioni con clienti non conosciuti, con paesi non cooperativi ovvero con soggetti sospetti (segnalazione UIC) nonché con operazioni anomale.

In considerazione della realtà aziendale di Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A. si può ritenere sostanzialmente escluso che i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine possano presentarsi in maniera diretta. Ciò tuttavia non esclude a sua volta, che determinate attività specifiche presentino residuali margini di rischio in relazione ai reati menzionati, per cui è necessaria comunque particolare cautela.

In particolare è problematica la concessione di finanziamenti di ogni tipo ad associazioni politiche, culturali o religiose.

La Banca potrebbe essere coinvolta, nell'ambito delle sue attività istituzionali, in maniera diretta o indiretta mediante dei collaboratori che facciano parte di un'associazione terroristica o la favoriscano, deviando le sue risorse finanziarie o in genere ampliando le possibilità economiche dell'associazione, rendendone possibile l'attività criminale.

Norme comportamentali generali



Con riferimento all'antiriciclaggio Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A. ha deliberato specifiche linee guida e specifici regolamenti, le / i quali sono da considerarsi parte integrante di questo documento.

Tutti i destinatari del presente Modello di organizzazione hanno l'obbligo di:

- Attenersi rigorosamente alle norme di legge e regolamento nonché alle direttive interne in materia di antiriciclaggio
- attenersi a tutte le leggi e le direttive in campo finanziario e operativo, in particolare ai regolamenti che limitano i pagamenti in contanti, e impedire che il sistema finanziario della Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige sia abusivamente utilizzato per fini di riciclaggio;
- basare la conoscenza di fornitori, clienti e partner commerciali sull'acquisizione di informazioni idonee ad escludere il collegamento con associazioni criminali e terroristiche e a proteggere il sistema finanziario della Banca dalle attività di riciclaggio;
- conoscere le disposizioni di legge e le direttive interne in materia di riciclaggio e rispettarle rigorosamente;
- regolamentare i rapporti con i clienti e con i collaboratori esterni per mezzo di appositi contratti che regolano chiaramente il contenuto del rapporto.

Delitti di falsificazione di monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo nonché contraffazione, alterazione o uso di marchi, segni distintivi , ovvero di brevetti, modelli o disegni

Il presente capitolo riguarda i delitti di falsificazione di monete, titoli pubblici e valori bollati ai sensi dell'art. 25-bis D.lgs. 231/2001.

Delitti di falsificazione di monete, carte di pubblico credito e in valori di bollo

Art. 453 c.p. - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.

Fattispecie: si manifesta nella falsificazione o alterazione intenzionale, nell'importazione, nella spendita o nella detenzione di denaro falsificato o alterato, allo scopo di metterlo in circolazione e previo accordo con il falsario.

Art. 454 c.p. - Alterazione di monete.

Fattispecie: si manifesta nell'alterazione o nella falsificazione di denaro materialmente commessi come sopra.

Art. 455 c.p. - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate.

Fattispecie: sono puniti l'importazione, l'acquisto e la detenzione di monete false senza che vi sia accordo con il falsario.

Art. 457 c.p. - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.

Fattispecie: sono punite la spendita e la messa in circolazione di monete contraffatte o alterate, ricevute in buona fede.

Art. 459 c.p. - Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati.

Fattispecie: riguarda i comportamenti di cui agli artt. 453, 455, 457 c.p., ma ha come oggetto valori di bollo.



Art. 460 c.p. - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo.

Fattispecie: sono punibili la falsificazione, l'acquisto e la vendita della carta filigranata in oggetto.

Art. 461 c.p. - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

Fattispecie: riguarda la fabbricazione, l'acquisto, la detenzione e la vendita di filigrane e di altri strumenti utili a falsificare moneta.

Art. 464 c.p. - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

Fattispecie: riguarda il mero utilizzo di valori di bollo contraffatti o alterati.

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni

Art. 473 c.p. - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni

Fattispecie: Il reato punisce chi contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.

Sono protetti altresì brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri. Anche qui è punito il semplice uso oltre alla contraffazione o alterazione.

Costituisce comunque presupposto per la sussistenza del reato il rispetto, da parte del titolare, delle norme internazionali e nazionali poste a tutela del diritto d'autore, di marchio e brevetto, quindi della proprietà commerciale ed intellettuale.

Art. 474 c.p. - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

Fattispecie: Il reato consiste nella introduzione nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, ma anche nella semplice detenzione per la vendita o offerta in vendita, di prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

Costituisce comunque presupposto per la sussistenza del reato il rispetto, da parte del titolare, delle norme internazionali e nazionali poste a tutela del diritto d'autore, di marchio e brevetto, quindi della proprietà commerciale ed intellettuale.

Aree di rischio

- acquisto e vendita di merci la cui regolare registrazione quanto a marchi e brevetti non sia stata verificata;
- produzione di merci utilizzando disegni o modelli la cui regolare registrazione non sia stata verificata;
- utilizzo, detenzione e cessione di immagini, documenti, files fotografici e musicali e altri prodotti soggetti a proprietà intellettuale non verificata;
- operazioni con clienti non sufficientemente identificati e comunque rischi nei traffici commerciali;
- rischi nell'ambito dell'utilizzazione interna di prodotti, modelli e, in generale, di produzione industriale;
- utilizzo dei canali bancari;
- movimenti di denaro contante con particolare attenzione nei confronti di clienti non sufficientemente identificati;
- utilizzo, detenzione e cessione di marchi e altri prodotti soggetti a proprietà intellettuale.

Principi generali di comportamento



Tutte le persone che agiscono per conto e/o in nome della Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A. devono attenersi alle norme e ai regolamenti vigenti in materia di produzione, movimentazione e spendita di denaro, carte di pubblico credito, valori bollati e documenti filigranati.

Tutte le persone che agiscono per conto e/o in nome della Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige devono attenersi alle norme e ai regolamenti vigenti in materia di produzione, detenzione e cessione di beni soggetti a diritti di marchio o brevetto nazionali o esteri, di immagini protette, documenti, files fotografici e musicali o comunque prodotti soggetti a proprietà intellettuale o industriale, nonché modelli e disegni.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Il presente capitolo riguarda la fattispecie di reato di cui all'art. 377-bis del codice penale e richiamata dall'art. 25-decies D.lgs. 231/2001.

Art. 377-bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Fattispecie: induzione di una persona con violenza o minaccia o mediante l'offerta di denaro o altre utilità a non rendere dichiarazioni o a renderle false se queste sono rivolte all'autorità giudiziaria e possono essere utilizzate nell'ambito di un processo penale.

Aree di rischio

Coinvolgimento della società o dei suoi dipendenti, amministratori o membri degli organi sociali in un processo penale.

Principi generali di comportamento

Tutte le persone che agiscono per conto e/o in nome della Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige devono attenersi rigorosamente e senza alcuna eccezione alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia di testimonianza in giudizio. In particolare, è d'obbligo garantire che non vi sia alcuna influenza, nemmeno indiretta, su collaboratori o terzi per influenzarne le dichiarazioni in giudizio.

Si ribadisce nell'attività commerciale la necessità di attenersi ai principi generali della correttezza e alle norme giuridiche vigenti, evitando anche in tale ambito qualsiasi comportamento illecito.

Reati ambientali

Il presente capitolo fa riferimento ai delitti elencati dall'art. 25-undecies D.lgs. 231/2001.

Art. 452-bis c.p. - Inquinamento ambientale

Fattispecie: È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo



paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.

Art. 452-quater c.p. - Disastro ambientale

Fattispecie: Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Art. 452-quinquies c.p. - Delitti colposi contro l'ambiente

Fattispecie: Se taluno dei fatti previsti è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite.

Art. 452-sexies c.p. - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

Fattispecie: il reato punisce chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, nonché di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è ulteriormente aumentata.

Art. 452-octies c.p. - Circostanze aggravanti).

Fattispecie: I reati previsti sono aggravati quando essi sono commessi in relazione ad associazioni criminali o quando tali associazioni sono costituite allo scopo di commettere tali reati

Art. 727-bis c.p. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

Fattispecie: a parte i fatti ammessi dalla legge, la commissione dei fatti descritti sopra in danno a specie protette.

Sono esclusi i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Art. 733-bis c.p. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

Fattispecie: Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto o deterioramento del suo stato di conservazione.

Reati di cui all'art. 137 D.lgs. n. 152 del 3.04.2006, comma, 3, 5 primo periodo e 13

Fattispecie:

- a) Contravvenzioni ai sensi dei commi 3, 5, primo periodo e 13;
- comma 3, scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto



senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4;

- comma 5, primo periodo; nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superamento dei valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure dei limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1.

- comma 13. scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

b) Contravvenzioni ai sensi dei commi 2, 5 secondo periodo, e 11,

- comma 2 (in relazione al comma 1); apertura o comunque scarico di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure effettuazione o mantenimento di detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, solo quando le condotte riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

- comma 5, secondo periodo; scarico di acque reflue industriali, che contengano sostanze di cui alla tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5.

- comma 11; mancato rispetto dei divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 (scarico nel sottosuolo o nelle falde acquifere).

Reati di cui all'art. 256, D.lgs. n. 152 del 3.04.2006, (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata): comma 1, lett. a), e 6, secondo periodo, 1, lett. b), 3, primo periodo, e comma 5 e 3, secondo periodo;

Fattispecie:

- comma 1, lett. a), e 6, secondo periodo; raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212,214, 215 e 21 se si tratta di rifiuti non pericolosi; deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), se i quantitativi non superano i duecento litri o quantità equivalenti..

- comma 1, lett. b), 3, primo periodo; raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212,214, 215 e 21 se si tratta di rifiuti pericolosi nonché realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata destinata a rifiuti non pericolosi;

- comma 5 e 3, secondo periodo; miscelazione di rifiuti o gestione di una discarica non autorizzata destinata a rifiuti pericolosi;

Reati di cui all'art. 257, D.lgs. n. 152 del 3.04.2006 (Bonifica dei siti): commi 1 e 2

Fattispecie:

- comma 1, inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni la soglia di rischio, se il soggetto non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti.

- comma 2, se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

(In questo tipo di reati la sospensione della pena viene subordinato all'esecuzione delle misure di bonifica e ripristino previste dalla legge!)

Reato di cui all'art. 258, D.lgs. n. 152 del 3.04.2006 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari) comma 4, secondo periodo:



Fattispecie: nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornire false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e fare uso di un certificato falso durante il trasporto.

Reato di cui all'art. 259, D.lgs. n. 152 del 3.04.2006 (Traffico illecito di rifiuti), comma 1:

Fattispecie: spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, se si tratta di rifiuti pericolosi il reato è aggravato .

(Alla condanna segue la confisca del veicolo utilizzato per il trasporto!)

Reato di cui all'art. 260, D.lgs. n. 152 del 3.04.2006 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti):

Fattispecie: al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, il soggetto cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. Se il fatto riguarda rifiuti radioattivi il reato è aggravato.

(Per questi reati la sospensione della pena può essere subordinata all'eliminazione di eventuali danni o pericoli ambientali! I responsabili incorrono in una serie di divieti tra cui quello di dirigere imprese commerciali, ricoprire cariche pubbliche ed esclusione da contratti con amministrazioni pubbliche)

Reato di cui all'art. 260 bis, D.lgs. n. 152 del 3.04.2006 (Sistri): commi 6, 7, periodo secondo e terzo e 8, periodo primo e secondo;

Fattispecie:

- comma 6: nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito sistri, false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti;

- comma 7, periodo secondo e terzo: Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Lo stesso vale per colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.;

- comma 8, periodo primo e secondo Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito e la pena nel caso di rifiuti pericolosi è aumentata.

Reato di cui all'art. 279, D.lgs. n. 152 del 3.04.2006 (Sanzioni), comma 5:

Fattispecie: nell'esercizio di uno stabilimento, il soggetto viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa..

Alcune delle contravvenzioni qui descritte possono comportare, in caso di recidiva reiterata, la sanzione accessoria del divieto di attività definitivo o comunque il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione ed il divieto generico di fare pubblicità ai prodotti dell'impresa

Reati di cui alla legge n. 150 del 7. febbraio 1992 (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica):

Fattispecie:

Contravvenzioni di cui all'art. 1, commi 1 e 2, art. 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4;

- Art. 1, commi. 1 e 2; in caso di esemplari indicati nell'allegato A, appendice I e nell'allegato C, parte 1, del regolamento (CEE) n. 3626/82:



- a) Importazione, esportazione di specie senza i certificati o le autorizzazioni perviste;
 - b) Mancato rispetto delle norme per la tutela dell'incolumità degli esemplari dettate dalla licenza o certificato emessi ai sensi dei regolamenti CE n. 338/97 del 9.12.1996 e n. 939/97;
 - c) Utilizzo di esemplari in deroga alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni o dichiarazioni che siano state rilasciate contestualmente alla licenza d'importazione o successivamente;
 - d) trasporto o transito anche per conto di terzi di esemplari sprovvisti delle necessarie autorizzazioni o licenze ai sensi del reg. CE n. 939/97 nonché, ove applicabile, della convenzione di Washington sulla protezione delle specie animali;
 - e) Commercio in violazione della presente legge o dei regolamenti CE n. 338/97 del 9.12.1996 e n. 939/97 con piante artificialmente moltiplicate;
 - f) Detenzione ai fini di profitto, acquisto, vendita, esportazione, esposizione e detenzione ai fini di vendita, offerta o cessione di esemplari sprovvisti della necessaria documentazione.
- Le pene sono aggravate in caso di recidiva oppure se i fatti sono commessi nell'ambito di un'attività imprenditoriale.

Fattispecie Art. 2, commi 1 e 2: reati come sopra ma riguardanti esemplari che ricadono nelle previsioni degli allegati B e C, Reg. CE n. 338/97.

Fattispecie Art. 6, comma 4: Divieto generico di possedere mammiferi o rettili, Divieto generale di detenzione non autorizzata di esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco allegato alla legge che possano costituire un pericolo per la salute pubblica.

Reati di cui al codice penale richiamati dall'art. 3-bis, comma 1:

Fattispecie: Vari reati previsti dall'art. 16, § 1, lettere a), c), d), e), e l), del reg. CE n. 338/97 relativi alla falsificazione o alterazione abusiva di certificati, licenze, comunicazioni di importazione, dichiarazioni e comunicazioni rilasciati per ottenere una licenza o una certificazione e soggetti al codice penale.

Reati di cui all'art. 3, comma 6, legge n. 459 del 28.12.1993 (abrogata)

Reati di cui al D.lgs. del 6 Novembre 2007, n. 202, Art. 8, commi 1 e 2, Art. 9, commi 1 e 2.

Fattispecie: Inquinamento doloso o colposo delle acque marine, commesso dal capitano o dall'equipaggio di una nave. Il reato è aggravato dal peggioramento duraturo della qualità delle acque, dal danneggiamento di specie animali o vegetali oppure dal cagionamento di un anno la cui eliminazione sia particolarmente costosa o difficoltosa.

Aree di rischio

Le aree di rischio identificate da Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A. in relazioni ai reati ambientali sono le seguenti:

- gestione dei rifiuti e delle acque reflue;
- rischi generici in ambito commerciale;
- smaltimento e recupero dei rifiuti;
- rilascio di certificati e dichiarazioni in ambito ambientale (particolarmente smaltimento e trasporto);
- adempimento degli obblighi dichiarativi di legge in ambito ambientale.

Il Consiglio di amministrazione può in ogni momento integrare le aree di rischio elencate sopra, richiedendo il parere dell'organo di vigilanza che ha il compito di definire i relativi presupposti e di indicare le misure opportune.

Principi generali di comportamento



Tutti coloro che agiscono in nome o per conto di Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A. devono rispettare rigorosamente e senza eccezioni le leggi ed i regolamenti vigenti in materia ambientale. In particolare è necessario attenersi alle seguenti norme settoriali e prescrizioni interne relative ai seguenti settori:

- produzione e vendita di qualunque materiale rilevante in materia ambientale;
- utilizzo, stoccaggio e deposito di materiali rilevanti in materia ambientale;
- smaltimento di rifiuti sia mediante conferimento diretto sia tramite terzi;
- smaltimento acque reflue;
- filtraggio di emissioni gassose;
- rilascio e richiesta di certificazioni e dichiarazioni;
- compilazione di comunicazioni e modelli vari;
- trasporto di rifiuti;
- nell'usufruire dei servizi di terzi è necessario verificare la conformità alla normativa delle relative prestazioni;
- attualizzazione e rinnovo di eventuali certificazioni e protocolli in ambito ambientale.

Si ribadisce che nell'attività commerciale è necessario attenersi ai principi generali di correttezza anche in questo settore, astenendosi da ogni attività illegale.

Delitti contro la personalità individuale

Il presente capitolo è riferito alle fattispecie di reato previste dal codice penale ed enumerati dagli artt. 25-quater e 25-quinquies D.lgs. 231/2001.

Art. 600 c.p. - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù.

Fattispecie: consiste nel mantenere una persona in uno stato di soggezione continuativa o esercitare su di essa poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà al fine di costringerla a prestazioni lavorative o sessuali o comunque di sfruttarla.

Art. 600-bis c.p. - Prostituzione minorile.

Fattispecie: punisce lo sfruttamento della prostituzione di persone minorenni.

Art. 600-ter c.p. - Pornografia minorile.

Fattispecie: punisce lo sfruttamento di minori ai fini della produzione di materiale pornografico; sono puniti la produzione, il commercio, la riproduzione, la pubblicazione e la cessione, anche gratuita, di detto materiale.

Art. 600-quater c.p. - Detenzione di materiale pornografico.

Fattispecie: riguarda la mera conservazione di detto materiale.

Art. 600-quater, c. 1 c.p. - Pornografia virtuale.

Fattispecie: estende le fattispecie di cui sopra all'utilizzo di immagini virtuali.

Art. 600-quinquies c.p. - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.

Fattispecie: si persegue la condotta di coloro che organizzano o pubblicizzano viaggi tesi allo sfruttamento della prostituzione minorile.

Art. 601 e art. 602 c.p. - Tratta di persone e acquisto e alienazione di schiavi.

Fattispecie: riguarda la tratta di persone ridotte in schiavitù ai sensi dell'art. 600 c.p.

Art. 583-bis c.p. - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

Fattispecie: riguarda la mutilazione rituale degli organi genitali femminili praticata in alcune culture.



Arete di rischio

In considerazione della realtà aziendale della Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A. si può pressoché escludere che possano essere commesse direttamente le fattispecie di reato richiamate. Ciò non esclude, peraltro, che particolari e specifiche aree di attività possano presentare dei residuali margini di rischio con riferimento alla commissione di tali reati ovvero all'istigazione alla loro commissione, al concorso nei reati o al finanziamento degli stessi, per cui è necessaria comunque particolare cautela.

Possono manifestarsi i seguenti rischi:

- partecipazione o concorso possono presentarsi in quei casi in cui un collaboratore di concerto con soggetti terzi contribuisca ad es. a finanziare la tratta di persone o ad assicurarne i profitti;
- nei settori della gestione di risorse finanziarie ma anche in quello del personale è necessaria cautela, dato che i delitti contro la personalità individuale possono spesso rappresentare la via per il procacciamento illegale di forza lavoro;
- Riguardo alla pornografia informatica deve essere prestata particolare attenzione all'utilizzo di strumenti telematici o informatici.

Principi generali di comportamento

Conoscenza di fornitori, clienti e partner commerciali, basata sull'acquisizione di informazioni idonee, di modo da evitare il contatto con persone implicate in attività criminose; le disposizioni di legge e i regolamenti interni in merito alle attività finanziarie ed all'utilizzo degli strumenti informatici devono essere comunicate ai dipendenti e rispettate rigorosamente.

Delitti contro l'industria e il commercio nonché violazione del diritto d'autore

Delitti contro l'industria e il commercio

Il presente capitolo si riferisce ai reati previsti dal codice penale ed enumerati dall'art. 25-bis 1 D.lgs. 231/2001.

Art. 513 c.p. - Turbata libertà dell'industria o del commercio.

Fattispecie: è punito l'uso di violenza o mezzi fraudolenti al fine di impedire l'esercizio di un'attività industriale o commerciale.

Art. 513-bis c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza.

Fattispecie: è punito l'atto illecito di concorrenza commesso con violenza o minaccia.

Art. 514 c.p. - Frodi contro le industrie nazionali.

Fattispecie: è punita la vendita, sui mercati nazionali o esteri, di prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagionando un danno all'industria nazionale.

Art. 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio.

Fattispecie: è punita la consegna, nell'esercizio di un'attività commerciale ovvero in locali aperti al pubblico, di una cosa mobile che per origine, provenienza, qualità o quantità è diversa da quella dichiarata o pattuita.

Art. 516 c.p. - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.

Fattispecie: punisce la vendita di prodotti alimentari non genuini come genuini.

Art. 517 c.p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

Fattispecie: è punita la messa in vendita di opere dell'ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, sulla provenienza o sulla qualità dell'opera o del prodotto.



Art. 517-ter c.p. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.
Fattispecie: sono punite la fabbricazione o l'utilizzo industriale di oggetti realizzati appropriandosi indebitamente di un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

Art. 517-quater c.p. - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Fattispecie: è punita la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari e loro importazione o vendita.

Delitti in violazione del diritto d'autore

Il capitolo in oggetto si riferisce ai reati riportati nella Legge 22/04/1941 n. 633 e elencate dall'art. 25-novies D.lgs. 231/2001.

L'art. 171, c. 1, lett. a) bis della legge di cui sopra

Fattispecie: la pubblicazione illegittima di un'opera protetta dal diritto d'autore su sistemi e reti telematiche. La pena è aggravata se l'opera non era destinata alla pubblicazione, ovvero se viene deformata, abbreviata o comunque modificata e ne risulti menomato l'onore o la reputazione dell'autore.

L'art. 171-bis della legge di cui sopra

Fattispecie: la duplicazione illecita di programmi informatici ovvero l'importazione, la distribuzione, la vendita o la semplice detenzione di programmi su supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). La fattispecie è estesa ai programmi o mezzi destinati a rimuovere o eludere i dispositivi applicati a protezione di programmi informatici. È altresì punito (comma 1) chi pubblica, distribuisce, vende il contenuto di una banca dati o vi accede o la consulta in violazione delle disposizioni SIAE e senza consenso dell'autore ovvero in violazione delle norme generali a tutela del diritto d'autore (art. 102-bis e 102-ter).

L'art. 171-ter della legge di cui sopra

Fattispecie: l'illecita duplicazione, distribuzione o riproduzione di ogni opera cinematografica, letteraria o scientifica, anche se disponibile solo sotto forma di banca dati, nonché la sua illecita locazione, vendita, cessione o esecuzione ovvero la sua detenzione. È punito anche la produzione e distribuzione di programmi o altri mezzi atti a consentire l'accesso illecito a trasmissioni, programmi o banche dati ovvero atti a consentire di eludere i dispositivi di sicurezza informatici. Inoltre è punito chiunque abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.

Le pene sono aggravate se le copie utilizzate abusivamente superano le 50 unità ovvero se viene conseguito o comunque perseguito un profitto particolarmente rilevante. La fattispecie non è punibile in caso di utilizzo a titolo esclusivamente personale.

L'art. 171-septies della legge di cui sopra

Fattispecie: alle false dichiarazioni in relazione all'assoluzione degli obblighi previsti dalla SIAE ovvero al mancato adempimento di tali obblighi da parte dei soggetti obbligati.

L'art. 171-octies della legge di cui sopra

Fattispecie: l'illecita produzione di programmi d'accesso, codici di accesso o altri dispositivi che consentano l'accesso a programmi criptati e similari.

Ai sensi dell'art. 171-quinquies della legge di cui sopra



Fattispecie: qualora uno dei reati riguardante il diritto d'autore sia commesso nell'esercizio di un'attività commerciale, il questore può disporre la chiusura preventiva dell'esercizio fino a tre mesi, indipendentemente da eventuali simili provvedimenti disposti dal giudice ai sensi del D.lgs. 231/2001.

Inoltre, anche l'art. 174-ter prevede fattispecie penali rilevanti.

L'art. 174-ter prevede la seguente fattispecie penale: Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo, duplica, mette a disposizione, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti o servizi audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171-quater, 171-quinqües, 171-septies e 171-octies.

Aree di rischio

- la violazione della pratica commerciale in relazione alle trattative ed alla conclusione degli affari;
- La violazione dei diritti d'autore, dei segni distintivi e delle denominazioni commerciali e dei marchi;
- utilizzo di prodotti, marchi e programmi tutelati;
- produzione di programmi informatici e loro cessione utilizzando opere soggette a diritto d'autore o parti di esse;
- realizzazione di comunicazioni al pubblico, riviste, materiale pubblicitario ecc. utilizzando opere soggette a diritto d'autore o parti di esse;
- rischi generici in ambito commerciale;
- utilizzo di sistemi informatici e telematici, di reti o programmi informatici;
- accesso a apparecchiature di riproduzione, duplicazione o copiatura, apparecchi di decrittazione o crittazione;
- adempimento agli obblighi S.i.a.e.

Principi generali di comportamento

Tutte le persone che agiscono per conto e/o in nome della Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige devono attenersi rigorosamente e senza alcuna eccezione alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia di protezione del diritto d'autore, particolarmente per quanto riguarda i seguenti ambiti:

- tutela dei consumatori;
- diritto di marchio e d'autore;
- trasparenza nell'attività di vendita;
- acquisto e utilizzo di programmi informatici o di parti di essi;
- accesso dei propri collaboratori a fotocopiatrici e altri dispositivi di riproduzione, anche di natura informatica;
- accesso a sistemi, banche dati e reti di terzi;
- accesso di terzi ai propri sistemi, banche dati e reti;
- produzione e vendita di programmi informatici;
- acquisto o utilizzo di programmi informatici o di parti di essi;
- richiesta di contrassegni S.i.a.e. per opere tutelate proprie;
- accesso dei propri collaboratori a fotocopiatrici e altri dispositivi di duplicazione e copiatura anche di natura informatica;
- accesso di terzi ai propri sistemi, banche dati e reti;
- accesso a sistemi, banche dati e reti di terzi;
- utilizzo di programmi, opere cinematografiche, musicali o letterarie di terzi o altre opere soggette alla normativa di tutela del diritto d'autore;



- utilizzo di banche dati proprie o di programmi da parte di terzi;
- marchi, brevetti e diritti d'autore;
- produzione e vendita di programmi informatici.

Si ribadisce la necessità di improntare l'operatività ai principi generali di correttezza nell'utilizzo di opere d'ingegno tutelate, evitando anche in tale ambito qualsiasi comportamento illecito.

Reati afferenti le disposizioni di legge in materia di immigrazione

Il presente capitolo si riferisce al reato di cui all'art. 22, comma 12 bis D.lgs. 25.07.1998, n. 286, previsto dal codice penale all'art. 377-bis e citato dal D.lgs. 231/2001 all'art. 25-duodecies.

Art. 22, c. 12 bis D.lgs. 286/98

Fattispecie: occupazione di lavoratori extracomunitari privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso di soggiorno sia scaduto, non rinnovato nei termini di legge ovvero revocato o annullato dalle autorità competenti.

Con riferimento alla responsabilità di cui al D.lgs. 231/2001 sono rilevanti solamente le situazioni in cui siano occupati, nelle condizioni di cui sopra,

- più di tre collaboratori ovvero
- collaboratori minorenni nonché le situazioni in cui
- i lavoratori siano esposti a mansioni connotate da particolari situazioni di rischio in relazione alla sicurezza di lavoro.

Art. 12, comma 3, 3 bis e 3 ter, D.lgs. 286/98

Fattispecie: Chiunque promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.

Nell'ambito della responsabilità ai sensi del D.lgs 231/01 rilevano i fatti in cui:

- L'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato riguarda cinque o più persone, oppure
- La persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale, oppure
- La persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale, oppure
- Il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti, oppure
- Gli autori del fatto hanno disponibilità di armi o materie esplodenti, oppure
- Sono reclutate persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo, ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, oppure
- I fatti descritti sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

Art. 12, comma 5, D.lgs 286/98

Fattispecie: Chiunque al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione d'illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma dell'articolo 12 D.Lgs 286/98, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato.

Aree di rischio

- impiego e segnalazione di collaboratori provenienti da paesi non appartenenti all'Unione Europea;



- impiego di lavoratori minorenni;
- sicurezza sul lavoro e infortuni sul lavoro.

Principi generali di comportamento

Tutte le persone che agiscono per conto e/o in nome della Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige devono attenersi rigorosamente e senza eccezioni alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia di immigrazione e di segnalazione di collaboratori extracomunitari. In particolare, in tale ambito deve essere garantito che:

- nessun collaboratore extracomunitario venga assunto senza accurata verifica del permesso di soggiorno né impiegato ove questo sia scaduto o revocato;
- vengano rigorosamente osservate le disposizioni generali in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela del lavoro minorile.

Si ribadisce che nell'attività commerciale è necessario attenersi ai principi generali di correttezza ed alla normativa vigente, astenendosi anche in questo ambito da ogni attività illegale.

Delitti in materia di razzismo e xenofobia

Il presente capitolo si riferisce ai reati di cui all'art. 3, comma 3-bis, Legge N. 654 del 13 ottobre 1975, citato a sua volta dall'art. 25-terdecies D.Lgs. 231/2001.

Art. 3, comma 3-bis, Legge 654/1975

Fattispecie: La propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia, della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articolo 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

Art. 25-terdecies, D.Lgs. 231/2001

Il primo comma dell'articolo 25-terdecies prevede che, in caso di commissione dei reati di cui all'articolo 3, comma 3-bis L. 654/1975, all'ente sia irrogata la sanzione pecuniaria da 200 e 800 quote, ossia da Euro 51.600,00 a Euro 1.239.200,00.

Alla sanzione pecuniaria si aggiungono le sanzioni interdittive, previste dal comma secondo dell'articolo 9, comma 2 del D.Lgs 231/2001:

- a) L'interdizione dall'esercizio dell'attività
- b) La sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenza o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
- c) Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione
- d) L'esclusione da agevolazioni, finanziamenti e contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi
- e) Il divieto di pubblicizzare beni e servizi, per la durata non inferiore ad un anno

Nel caso che l'ente o la sua organizzazione sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente, di consentire o di agevolare la commissione dei delitti di cui sopra si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, D.Lgs 231/2001.



Aree di rischio

- i gestori di siti e piattaforme internet;
- la pubblicazione di giornali e riviste;
- comparsa televisiva e radiofonica.

Principi generali di comportamento

Si ribadisce che nell'attività commerciale è necessario attenersi ai principi generali di correttezza anche in questo settore, astenendosi da ogni attività illegale.

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

Il presente capitolo si riferisce ai reati di cui all'art. 1 e 4, Legge N. 401 del 13 Dicembre 1989, citato a sua volta dall'art. 25-quaterdecies D.Lgs. 231/2001

Art. 1 L. 401/ 1989 - Frode in competizioni sportive

Fattispecie: Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo nonché il partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

Art. 4 L. 401/ 1989 – Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa

Fattispecie connesse all'esercizio, organizzazione, vendita di attività di giochi e scommesse in violazione di autorizzazioni o concessioni amministrative.

Art. 25-quaterdecies D.lgs. 231/01

In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno

Aree di rischio

- sponsoring di eventi sportivi.

Principi generali di comportamento

Si ribadisce che nell'attività commerciale è necessario attenersi ai principi generali di correttezza anche in questo settore, astenendosi da ogni attività illegale.

Reati tributari



Il presente capitolo si riferisce ai reati di cui D.Lgs. n. 74 del 10 marzo 2000, citato a sua volta dall'art. 25-*quinquiesdecies* D.Lgs. 231/2001.

In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1;
- b) il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis;
- c) il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3;
- d) il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1;
- e) il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis;
- f) il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10;
- g) il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11; 1-bis.

In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro. Sono rilevanti i seguenti delitti:

- a) il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4;
- b) il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5;
- c) il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater;

Art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001 – Reati tributari

Nell'ambito della responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/01 rilevano i seguenti delitti:

- a) la dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (dichiarazione di elementi passivi fittizi);
- b) la dichiarazione fraudolenta mediante operazioni simulate, documenti falsi o altri mezzi fraudolenti (dichiarazione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, elementi passivi fittizi o crediti/ritenute fittizi, se vengono superati determinati limiti quantitativi);
- c) l'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi di evadere le imposte sul reddito e l'IVA;
- d) l'occultamento o la distruzione delle scritture contabili o di altri documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione del reddito o del volume d'affari, allo scopo di evadere le imposte sul reddito e IVA ovvero per consentire l'evasione a terzi;
- e) la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (imposte sul reddito e pagamenti dell'IVA) o la sottrazione fraudolenta di pagamenti di interessi o di sanzioni amministrative,
 - in casi di vendita simulata o di altri atti fraudolenti effettuati tali a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva;
 - se vengono fornite informazioni false ai fini della procedura di transazione fiscale; In entrambi i casi, la legge prevede determinati limiti quantitativi per quanto riguarda la responsabilità penale.
- f) La dichiarazione infedele, quando al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando congiuntamente:
 - L'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
 - L'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazioni di elementi passivi inesistenti, è superiore al 10 % dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni;
- g) L'omessa dichiarazione,



- quando al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquanta;
 - L'omessa dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquanta;
- h) L'indebita compensazione, quando non sono versate le somme dovute, utilizzando in compensazione, crediti non spettanti ossia crediti inesistenti (ai sensi dell'articolo 17 D.Lgs n. 241/1997) per un importo annuo superiore ai euro cinquanta;

Aree di rischio

- corretta tenuta della documentazione contabile;
- attività dichiarative volte alla determinazione dei tributi.

Principi generali di comportamento

Tutti coloro che agiscono in nome o per conto di Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige SpA devono rispettare rigorosamente e senza eccezioni le leggi ed i regolamenti vigenti in materia tributaria. In particolare è necessario attenersi alle seguenti norme settoriali e prescrizioni interne relative ai seguenti settori:

- rispetto rigoroso di ogni disposizione vigente in materia tributaria;
- conoscenza di fornitori, clienti e partner commerciali, basata sull'acquisizione di informazioni idonee, di modo da evitare il contatto con persone implicate in attività criminose;
- monitoraggio della professionalità e correttezza de eventuali incaricati esterni.

Si ribadisce che nell'attività commerciale è necessario attenersi ai principi generali di correttezza anche in questo settore, astenendosi da ogni attività illegale.

Contrabbando

Il presente capitolo si riferisce ai reati di cui DPR n. 43 del 1973, citato a sua volta dall'art. 25-sexiesdecies D.Lgs. 231/2001.

Art. 25-sexiesdecies D.Lgs. 231/2001 – Contrabbando:

Fattispecie: La condotta di chi introduce nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni in materia doganale, merci che sono sottoposte ai diritti di confine.

Nello specifico il delitto di contrabbando viene delineato nel Titolo VII Capo I DPR n. 43/1973 agli articoli 282 a 301:

- contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (Art. 282);
- contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (Art. 283);
- contrabbando nel movimento marittimo delle merci (Art. 284);
- contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (Art. 285)
- contrabbando nelle zone extra-doganali (Art. 286);
- contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (Art. 287);
- contrabbando nei depositi doganali (Art. 288);
- contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (Art. 289);
- contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (Art. 290);
- contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (Art. 291);
- contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291 – bis);



- circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291 – ter);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291 – quater);
- altri casi di contrabbando (292)
- pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato (Art. 294);
- contravvenzioni del Titolo VII Capo II, cioè ai fatti ivi previsti ma solo se superano i 10 mila euro di diritti di confine evasi (Art. 302 e seguenti).

Aree di rischio

- operazioni con clienti non identificati;
- trasporto internazionale di merce.

Principi generali di comportamento

Tutti coloro che agiscono in nome o per conto di Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige SpA devono rispettare rigorosamente e senza eccezioni le leggi ed i regolamenti vigenti in materia importazione merci e doganali. In particolare è necessario attenersi alle seguenti norme settoriali e prescrizioni interne relative ai seguenti settori:

- conoscenza di fornitori, clienti e partner commerciali, basata sull'acquisizione di informazioni idonee, di modo da evitare il contatto con persone implicate in attività criminose;

Si ribadisce che nell'attività commerciale è necessario attenersi ai principi generali di correttezza anche in questo settore, astenendosi da ogni attività illegale.

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori

Il presente capitolo si riferisce ai reati di cui agli articoli 493-ter, 493-quater e 640-ter codice penale, citato a sua volta dall'art. 25-octies.1. D.Lgs. 231/2001.

Art. 25-octies.1. Dlgs 231/01

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;

b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;

b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.



Si riporta di seguito l'elenco dei delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti elencati nell'art. 25-octies.1. del GvD n. 231/2001. L'elenco è fatto con riferimento ai rispettivi articoli del codice penale:

Art. 493-ter c.p. - Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Fattispecie:

- Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti;
- Chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

Art. 493-quater c.p. - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti

Fattispecie: Chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

Art. 640-ter c.p. - Frode informatica

Fattispecie: Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Art. 512-bis c.p. – Trasferimento fraudolento di valori

Fattispecie: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Aree di rischio

Le aree identificate dalla Banca come aree di rischio in relazione ai reati qui descritti sono le seguenti:

- pagamenti con carte di credito;
- pagamenti con carte di debito;
- pagamenti con carte prepagate;
- Mobile-Payment;
- pagamenti mediante bonifici ;
- pagamenti mediante addebiti diretti SEPA ;
- pagamenti mediante Online Banking;
- pagamenti mediante assegni.



Principi generali di comportamento

Tutti coloro che agiscono in nome o per conto di Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A. devono rispettare rigorosamente e senza eccezioni le leggi ed i regolamenti vigenti in materia di utilizzo di mezzi di pagamento diversi dal contante. In particolare, è necessario attenersi alle seguenti norme settoriali e prescrizioni interne relative ai seguenti settori:

- rispetto delle regole e dei processi interni di ordinazione nell'esecuzione degli ordini;
- messa a disposizione e commercializzazione di carte di debito e di credito con caratterizzate dai sistemi di sicurezza più sicuri e moderni;
- Commercializzazione di macchinari per l'elaborazione dei servizi di pagamento elettronici conformi alla normativa vigente e tecnologicamente adeguati;
- Messa a disposizione di applicazione moderne per l'elaborazione dei servizi di pagamento elettronici / Homebanking e periodico aggiornamento del livello di sicurezza;
- Periodica informazione ai clienti sulle modalità di utilizzo dei sistemi di pagamento.

Si ribadisce che nell'attività commerciale è necessario attenersi ai principi generali di correttezza anche in questo settore, astenendosi da ogni attività illegale.

Delitti contro il patrimonio culturale e riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali

In seguito, sono elencati e descritti i delitti contro il patrimonio culturale e il reato del riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici, enumerati negli artt. 25-septiesdecies e 25-duodevicies del D.lgs. 231/2001. L'elencazione s'intende fatta con riferimento ai relativi articoli del codice penale:

Delitti contro il patrimonio culturale

Art. 518-novies c.p. – Violazioni in materia di alienazione di beni culturali

Fattispecie:

- a) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;
- b) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
- c) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

Art. 518-ter c.p. – Appropriazione indebita di beni culturali

Fattispecie: Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso

Art. 518-decies c.p. – Importazione illecita di beni culturali

Fattispecie: Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il



rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato.

Art. 518-undecies StGB – Uscita o esportazione illecite di beni culturali

Fattispecie: Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

Art. 518-duodecies c.p. – Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici

Fattispecie: Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui;

Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità.

Art. 518-quaterdecies c.p. – Contraffazione di opere d'arte

Fattispecie:

- a) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
- b) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;
- c) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti;
- d) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti.

Art. 518-bis c.p. – Furto di beni culturali

Fattispecie: Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini.



Art. 518-quater c.p. – Ricettazione di beni culturali

Fattispecie: Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

Art. 518-octies c.p. – Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali

Fattispecie:

- a) chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza;
- b) chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione.

Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

Art. 518-sexies c.p. – Riciclaggio di beni culturali

Fattispecie: Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Art. 518-terdecies c.p. – Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

Fattispecie: Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura.

Aree di rischio

Le aree identificate dalla Banca come aree di rischio in relazione ai reati qui descritti sono le seguenti:

- acquisto di beni culturali o opere d'arte a fini espositivo o di investimento senza adeguata, preventiva verifica del venditore, della provenienza e / o dell'autenticità degli stessi;
- utilizzo di beni culturali o opere d'arte di terzi a fini espositivo o di investimento senza adeguata, preventiva verifica dei terzi, della provenienza e / o dell'autenticità degli stessi;
- sponsorizzazione di mostre, shows ed eventi di terzi senza preventiva adeguata verifica dell'organizzatore e dei beni culturali e delle opere d'arte;
- accettazione di beni culturali ed opere d'arte di clienti come pegno/sicurezza senza preventiva adeguata verifica dei clienti e / o della provenienza ed autenticità degli stessi;
- custodia di beni culturali ed opere d'arte di clienti senza preventiva adeguata verifica dei clienti e della provenienza ed autenticità degli stesse.

Principi generali di comportamento

Si ribadisce che nell'attività commerciale è necessario attenersi ai principi generali di correttezza anche in questo settore, astenendosi da ogni attività illegale.

In particolare sono da rispettare le seguenti linee guida di comportamento:



- L'acquisto di beni culturali o opere d'arte a fini espositivo o di investimento ha luogo solo dopo l'avvenuta adeguata, preventiva verifica del venditore, della provenienza e / o dell'autenticità degli stessi.
- L'utilizzo di beni culturali o opere d'arte di terzi a fini espositivo o di investimento ha luogo solo dopo l'avvenuta adeguata, preventiva verifica dei terzi, della provenienza e / o dell'autenticità degli stessi.
- La sponsorizzazione di mostre, shows ed eventi di terzi ha luogo solo dopo l'avvenuta adeguata verifica dell'organizzatore e dei beni culturali e delle opere d'arte.
- L'accettazione di beni culturali ed opere d'arte di clienti come pegno/sicurezza ha luogo solo dopo l'avvenuta preventiva adeguata verifica dei clienti e / o della provenienza ed autenticità degli stessi.
- La custodia di beni culturali ed opere d'arte di clienti ha luogo solo dopo l'avvenuta preventiva adeguata verifica dei clienti e della provenienza ed autenticità degli stessi.

Si ribadisce che nell'attività commerciale è necessario attenersi ai principi generali di correttezza anche in questo settore, astenendosi da ogni attività illegale.